CCXXXVII SEDUTA

VENERDÌ 21 GENNAIO 1955

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9489

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9513

Presentazione 9513

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

MINIO 9490

PIOLA 9497

TRABUCCHI, *relatore* 9501

Interpellanze:

Annunzio 9513

Interrogazioni:

Annunzio 9513

Relazioni:

Presentazione 9490

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 dicembre 1954, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Braitenberg:

« Estensione alle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria delle disposizioni relative all'espletamento di servizi o di operazioni bancarie e al rilascio di garanzie a favore dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni » (904);

dei senatori Zoli e Lorenzi:

« Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari » (905);

del senatore Lamberti:

« Ammissione dei diplomati degli istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale » (906).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno), il senatore Locatelli ha presentato la relazione sui disegni di legge: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (126), di iniziativa del senatore Lepore, e: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (707), di iniziativa dei deputati Gaspari ed altri.

Comunico altresì, che, a nome della minoranza della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il senatore Montagnani ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Riorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I.R.I., del F.I.M. e del Demanio » (238), di iniziativa dei senatori Roveda ed altri.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io condivido la stessa impressione del senatore Zoli circa il senso di freddo che ha accompagnato la discussione di questo disegno di legge, ed anzi la mia impressione è ancora più gelida, specialmente quando osservo la scarsità dei colleghi, anche del mio Gruppo, che mi stanno ad ascoltare. Senza dubbio, nell'osservare la nostra Aula non si crederebbe che l'applicazione dei tributi e la discussione delle leggi tributarie sia la funzione essenziale di un Parlamento. Spero così che i colleghi vorranno giustificare il mio estremo imbarazzo nel prendere la parola questa mattina, imbarazzo che si accentua per il fatto che io non potrò portare qui l'esperienza e la competenza di altri senatori, e mi sarà perciò molto difficile sostituire i più esperti colleghi in materia, i quali, per cause indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto prendere parte a questo dibattito.

Il mio intervento, che mi auguro potrà essere molto breve, non sarà diretto ad esaminare i vari aspetti tecnici e giuridici di questo disegno di legge, che noi ci riserviamo di discutere durante l'esame dei singoli articoli e nel corso della presentazione dei nostri emendamenti. Il mio intervento avrà un carattere preminentemente politico e sarà diretto ad esaminare le ragioni di quella perplessità che anima gran parte di noi, ivi compresi noi del Gruppo comunista. Certamente non sarà altrettanto facile, come fu nel 1950, realizzare intorno a questo disegno di legge lo stesso calore di consensi di allora, la cui unanimità meno uno ci è stata ieri ricordata dal senatore De Luca che ha voluto così sottolineare il suo dissenso precedente unitamente al suo dissenso di oggi.

A proposito di questo disegno di legge, debbo osservare che il nostro Gruppo non ha avuto una buona stampa, in modo particolare in quella del Partito a cui appartiene l'onorevole Ministro. Strano però che le accuse che ci vengono da quella parte siano nettamente in contrasto con le accuse che ci vengono da altri giornali. Infatti proprio ieri un foglio della Capitale rilevava lo scandalo che gli argomenti avversi a questo disegno di legge siano nell'Aula del Senato soffocati da un'ibrida alleanza tra i partiti governativi ed i loro implacabili oppositori. Questo contrasta in modo netto con le affermazioni della stampa socialdemocratica che ci accusa di essere contrari alla legge Tremelloni. Questa accusa è per lo meno estremamente scorretta. « La Giustizia » ci accusa di connubio con gli avversari di questo disegno di legge, di essere a favore degli evasori fiscali, di voler contrastare un provvedimento che vuol colpire appunto gli evasori, di alleanze, addirittura, con il prete conservatore don Sturzo. Ma, onorevole Ministro, lei

sa che nel corso della pregiudiziale avanzata dal senatore don Sturzo noi non abbiamo votato come ci accusa il giornale del suo partito. Allora perchè si conduce questa campagna? Quando si accusa l'avversario di fare cosa che in effetti non fa, ciò induce a sospettare che si desidera appunto che l'avversario faccia quella tal cosa che non ha intenzione di fare. Dica dunque l'onorevole Tremelloni cosa egli desidera che si faccia da parte nostra, perchè abbiamo la convinzione che se il nostro atteggiamento dovesse essere quello denunciato dal giornale social-democratico, probabilmente questo disegno di legge non arriverà ad avere la maggioranza dei voti. E grottesca è l'accusa di collusione nostra con il conservatore don Sturzo da parte di un partito che ha sanzionato il riarmo della Germania con i voti dei fascisti, ed in contrasto aperto con l'azione tuttora in corso di sviluppo condotta dai social-democratici tedeschi contro la ricomparsa del militarismo nel loro Paese. Respingiamo quindi queste accuse e dichiariamo senz'altro che non è nostra intenzione respingere questo disegno di legge e che, al contrario, ci proponiamo, nel corso dell'esame degli articoli, di presentare tutti quegli emendamenti che riterremo opportuni e necessari per migliorarlo e per far sì che vi si aggiungano anche alcune norme di carattere più sostanziale di quanto in esso non siano contenute.

Dobbiamo però, fin dall'inizio, fare le nostre riserve ed esprimere, a proposito di questo disegno di legge, tutte le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni. Soprattutto mi preme metterne in rilievo i limiti e quindi sfrondarlo di quella aureola, con la quale viene presentato in modo particolare dalla stampa del Partito social-democratico, di disegno di legge profondamente innovatore, destinato nel nostro Paese a segnare chissà quale tappa nel processo delle riforme sociali. Ci sembra infatti che in questo modo si attribuisca ad esso un'importanza eccessiva; comprendo benissimo le ragioni che inducono il Partito social-democratico, Partito di Governo, ad accompagnare con tale campagna e tale fracasso un disegno di legge che in fondo è estremamente limitato e modesto, ed al quale senza dubbio nessuno di noi è disposto ad attribuire tutta l'importanza che gli si vuole attribuire, ai fini di chissà quale progresso sociale.

Ci viene il dubbio che tutto questo chiasso sia in gran parte diretto a mascherare e coprire l'inerzia del Governo in tanti campi della nostra vita economica e sociale; l'assoluta mancanza di qualsiasi realizzazione nel campo delle riforme sociali vere e proprie; il largo e diffuso malcontento che è dovuto appunto alle incapacità del Governo attuale di affrontare e di avviare a soluzione i problemi che stanno di fronte al popolo italiano (il problema della disoccupazione, il problema della casa, il problema dell'aumento del costo della vita, il problema dell'aggravarsi continuo anche della pressione fiscale, che tende a colpire quasi sempre i ceti più bisognosi); e da cui deriva l'incertezza generale che è così diffusa nel nostro Paese, la mancanza di prospettive e di fiducia nell'indomani che caratterizza lo stato d'animo di gran parte della popolazione.

Così è un fatto che questa discussione ha luogo in un momento in cui il Paese è estremamente preoccupato, ed in modo particolare sono preoccupati i lavoratori, da tutta una serie di misure che sono state minacciate e messe in atto contro di loro, contro le loro organizzazioni economiche e sindacali e contro i loro partiti. Si tratta di far pagare i ricchi, di colpire la ricchezza, di colpire il privilegio, di mettere in atto uno strumento fiscale che dia la possibilità di colpire gli evasori e in modo particolare i grandi evasori, e quindi di attuare in Italia una maggiore giustizia sociale, della quale evidentemente la giustizia tributaria è un aspetto e non il minore? Nessuno può negare il proprio consenso quando ci si chiede di dare all'Amministrazione finanziaria, al fisco, uno strumento più adeguato per raggiungere questo obiettivo che abbiamo sempre voluto perseguire e che parecchie volte abbiamo noi stessi richiesto. Però, onorevole Ministro, quando ci si dice che con questo strumento si vogliono colpire i ricchi, le grosse concentrazioni di reddito e indurre i privilegiati a fare il loro dovere — almeno questa è la campagna di stampa che accompagna negli organi del suo Partito questo disegno di legge — quando ci si dice tutto ciò ci si dice cosa che se da una parte trova il nostro consenso, dall'altra non

può non suscitare in noi vive perplessità. Innanzi tutto la perplessità ci viene dal fatto che la lotta contro il privilegio, contro la evasione dei ricchi viene annunciata in un momento in cui la politica del suo Governo non è diretta contro quella parte, ma esclusivamente contro tutta un'altra parte del Paese; è diretta contro i lavoratori, le loro organizzazioni sindacali, le loro organizzazioni economiche, i loro partiti. Per cui i nostri dubbi non possono essere che forti e gravi. Non si può combattere per la eliminazione delle più stridenti ingiustizie sociali quando in realtà ci si allea con queste forze e si conduce una lotta implacabile, spietata contro le sole forze del nostro Paese che sono interessate all'attuazione di una maggiore giustizia sociale e quindi anche di una maggiore giustizia tributaria. Cominciamo con l'osservare innanzi tutto che noi, pur essendo fervidi sostenitori di una politica tributaria che tenda a colpire la ricchezza, il privilegio e pur essendo favorevoli alla messa in atto di strumenti fiscali che diano la possibilità di colpire le evasioni e i grandi evasori, non possiamo condividere certi clamori a proposito di questo disegno di legge e nemmeno l'opinione che a questo disegno di legge si possano attribuire tutte quelle virtù che gli si vogliono attribuire. In genere non crediamo che le leggi tributarie possano essere uno strumento veramente efficace di riforma sociale. Il chiasso della stampa social-democratica tende a far credere che questa legge tributaria sia una specie di cavallo di Troia che dall'interno della cittadella capitalistica dovrebbe contribuire alla demolizione di questa stessa cittadella. Noi però siamo abbastanza marxisti per non credere a questa possibilità, e del resto basterebbe che l'onorevole Ministro e i suoi colleghi di Partito si rileggessero il loro Kautsky per convenire con noi che alle leggi tributarie non si possono attribuire queste virtù. Che un sistema sociale generi nel suo seno le forze che tendono alla sua distruzione, è esatto, e se così non fosse non si potrebbe neppure spiegare come siano avvenute ed avvengano le trasformazioni sociali. Ma queste forze non sono certamente le leggi tributarie; le forze che si generano in seno ad un regime sociale sono le forze antagonistiche a questo stesso sistema, sono le forze interessate alla demolizione di esso. Purtroppo, dobbiamo osservare che questo Governo, di cui l'onorevole Ministro delle finanze fa parte, considera sue nemiche ed avversarie appunto quelle forze sociali che sono le sole a condurre una lotta efficace per il superamento dell'attuale ordinamento capitalistico.

Non mi risulta, e credo che non risulti a nessuno di noi, che mai un sistema tributario abbia servito a modificare la struttura economica di cui in fondo il sistema tributario stesso non è che una espressione; anzi di regola si ha che i sistemi tributari non solo non tendono a distruggere l'ordinamento sociale vigente, ma anzi tendono a rafforzarlo, così come del resto accade per gli organi dello Stato i quali, essendo l'espressione di determinate forze e rapporti sociali, non tendono mai a distruggere l'ordinamento attuale, ma a difenderlo e a rafforzarlo. Questo è confermato da tutta l'esperienza storica nostra e di tutti i Paesi: i sistemi tributari non riescono mai neppure a contrastare le tendenze immanenti di un determinato sistema economico e dei rapporti sociali che su di esso si fondano. Del resto quale è la tendenza propria di qualsiasi sistema economico? Non è mai quella di attenuare gli antagonismi, ma al contrario di esasperarli. Guardiamo quello che accade oggi e quello che è accaduto nelle epoche storiche precedenti e constateremo sempre che la legge immanente di un determinato sistema economico è quella di acuire i contrasti, di esasperarli sino alla rottura. Questa è pure la legge immanente del regime capitalistico. Quale è la tendenza di questo sistema? Il crescente concentramento dei mezzi di produzione e della ricchezza e perciò la tendenza al monopolio e al concentramento del reddito, legge universale del regime capitalistico. Si può dire che questa tendenza sia stata ostacolata da qualsiasi legge tributaria, di qualsiasi Paese? Io credo che tutti possano affermare tranquillamente che questo non è mai accaduto. Anzi, al contrario, le leggi che si sono proposte, almeno formalmente, di raggiungere tale scopo, hanno sempre attinto l'effetto contrario. Quali risultati hanno avuto, ad esempio, le leggi anti-trust in tutti i Paesi capitalistici? Forse quello di contrastare lo sviluppo dei monopoli? Chi potrebbe affermarlo? Basta vedere a che

punto di concentrazione del capitale si è giunti in tutti i Paesi per concludere che nessuna di quelle leggi ha avuto efficacia, nè poteva averla. Lo stesso si potrebbe dire di tutti i sistemi tributari.

Quale sistema tributario è servito ad impedire la concentrazione del capitale e del reddito in regime capitalistico? O non è invece avvenuto il contrario? Noi riteniamo, ed è questa la nostra posizione fondamentale, che sia un'assurdità volere modificare un sistema economico che si fonda su determinati rapporti di produzione senza modificare questi stessi rapporti. Riteniamo impossibile operare la modificazione di certi rapporti sociali sul terreno della distribuzione e redistribuzione del reddito, anche attraverso strumenti fiscali che sono appunto strumenti di redistribuzione, lasciando invariati i rapporti di produzione, il cui movimento dialettico è di esasperare le contraddizioni di un determinato sistema. Cosa si è fatto in Italia — ecco la questione di fondo quando si vuole esaminare un problema di questo genere — per modificare i nostri rapporti di produzione, per avviare il nostro Paese verso la creazione di una struttura economica nuova e quindi di una struttura sociale nuova? Cosa si è fatto in Italia contro il potere dei monopoli? Cosa si è fatto nelle aziende, nelle fabbriche, là dove si produce, per modificare i rapporti attuali? Cosa si è fatto per dare ai lavoratori un posto diverso nella vita sociale e politica nel nostro Paese? Cosa si è fatto contro la grande proprietà fondiaria, per modificare i contratti agrari di tipo feudale che sono, ancor più che il latifondo, la causa fondamentale dell'arretratezza della nostra agricoltura e dei raporti sociali nelle campagne, elemento fondamentale dell'arretratezza generale del nostro Paese?

Se ben si guarda, non sarà fatica riconoscere che si è fatto esattamente il contrario, ed è appunto per questo che noi assistiamo oggi al ritorno offensivo delle vecchie classi sociali, delle vecchie forze conservatrici e reazionarie, assistiamo a questa ripresa offensiva dei grandi gruppi del capitale monopolistico della grande proprietà fondiaria che hanno mantenuto nel nostro Paese le loro vecchie posizioni di dominio e conservato la stessa prepotenza, la stessa arroganza, la cieca avversione ad ogni idea di progresso sociale, la ammirazione per i metodi polizieschi di governo, caratteristiche che hanno sempre contrassegnato la classe dominante del nostro Paese. Ed a queste caratteristiche andava ieri la mia mente quando l'onorevole Zoli, riferendosi alla propaganda del Ministro delle finanze, sottolineava la necessità di accompagnarla con motivi di ordine morale, ricordando al contribuente che l'evasione dal tributo può comportare per lo Stato l'impossibilità di dare una casa ai senza tetto e l'assistenza dovuta ai bisognosi. Non so se l'onorevole Zoli ha veramente fiducia in questi appelli di ordine morale; noi non ne abbiamo. I privilegiati del nostro Paese sono una classe che si è sempre distinta per la sua indifferenza crudele verso i miseri e le loro sofferenze, sempre pronta a sperperare le scarse risorse del Paese in avventure di guerra, dalle quali ha sempre tratto guadagni e scandalosi profitti, lasciando ai poveri, dei quali si chiedeva il sangue, la miseria nera, il tugurio e la fame. Dimenticare e trascurare questa realtà, non tenere conto della politica perseguita da questo Governo, è impossibile quando si vuole giudicare e valutare in tutta la sua portata e significato un provvedimento che si dice diretto alla perequazione tributaria.

Giustamente si è detto, e si deve ripetere, che una legge tributaria non va giudicata in se stessa, per le sue norme e per la coerenza delle sue disposizioni, ma in relazione al modo con il quale sarà applicata, e da chi sarà applicata; deve essere quindi giudicata in rapporto al carattere, all'orientamento del Governo, alla politica condotta da questo Governo. E quale fiducia possiamo noi avere oggi nella applicazione di una legge che si chiama di perequazione e di giustizia tributaria, quando assistiamo alla politica che viene proclamata e condotta? Come si può non aver dubbi e perplessità, come si può dare il voto con tranquillità, con fiducia ad un provvedimento di questo genere quando sappiamo a quale Governo ne sarà affidata l'applicazione, quale sarà il Governo che disporrà di questo strumento fiscale?

Giustizia tributaria vuol dire innanzi tutto e prima di tutto giustizia tra i cittadini, uguaglianza dei cittadini davanti alla legge in tutti

gli aspetti della vita sociale e politica. Ma mi dica, onorevole Tremelloni, è questa forse oggi la situazione del nostro Paese? E mi dica se oggi da questa parte si può guardare con serenità e votare fiduciosamente un disegno di legge di tale natura che dovrà essere applicato e attuato da un Governo che non nasconde, ma afferma apertamente la sua volontà di attuare una politica di discriminazione tra i cittadini, una politica tendente a dividere i cittadini in buoni e cattivi, eletti e reprobi, a seconda del loro colore politico. Non accadrà che anche nell'applicazione di queste misure si userà la stessa bilancia e cioè un peso diverso a seconda, ad esempio, che una cooperativa sia aderente ad una o ad un'altra associazione nazionale? Questo lo si dice apertamente, ogni giorno, e lo si fa apertamente ogni giorno, ovunque. Osservate cosa accade attualmente: non si può più parlare in Italia, non si può più scrivere, non si può muovere critica senza essere accusati di vilipendio a qualche cosa e a qualcuno in base a leggi fasciste tuttora in vigore. Se si accusa la Polizia, vilipendio alle Forze armate; se si accusa o si critica il Governo, vilipendio del Governo, se domani si dirà qualche cosa degli uffici fiscali, avremo il vilipendio della amministrazione finanziaria!

Si guardi alla situazione degli amministratori comunali, ai sindaci di parte nostra, ogni giorno esposti a qualunque arbitrio e prepotenza. All'una parte è consentito tutto, all'altra parte basta la più piccola inosservanza formale per provocare i provvedimenti che tutti conosciamo; da una parte non si può fare più una critica senza essere accusati di vilipendio, dall'altra è possibile coprire le città di sconci manifesti, organizzando manifestazioni fasciste, oltraggiare la Resistenza. Chi potrebbe negare che oggi è così? Basta vedere cosa è possibile fare a coloro che apertamente si richiamano ai metodi fascisti, ad esaltare il regime fascista, la guerra fascista.

L'onorevole De Luca ed altri colleghi hanno sostenuto che quella atmosfera di fiducia che si voleva stabilire tra il contribuente e lo Stato, non si è creata, e ne hanno ricercata la ragione chi nella storia e nella tradizione del popolo italiano, chi nella prava natura dell'uomo, chi nella imperfezione delle leggi e nella loro applicazione. Secondo noi, il problema della fiducia tra il contribuente ed il fisco non può essere separato dalla questione dei rapporti fra i cittadini e fra i cittadini e lo Stato, ossia dalla fiducia nella imparzialità dello Stato, nell'amministrazione in generale della giustizia, dalla fiducia che si ha o non si ha nello Stato a seconda che esso protegga chi lavora o i grandi monopolisti e i privilegiati. Per il resto si possono trovare tutti gli accorgimenti che si vogliono, ma se non si risolve il problema di fondo non possiamo sperare che in Italia si instauri una atmosfera di fiducia tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria.

L'onorevole Zoli ha detto che non ci si poteva aspettare in così poco tempo una miracolosa trasformazione della coscienza tributaria dei cittadini, coscienza tributaria che in altri Paesi si è creata non in anni, ma in secoli. Questa risposta non coglie l'aspetto fondamentale della questione, che invece è quello cui poc'anzi ho fatto riferimento. La grande massa dei cittadini, i piccoli contribuenti, hanno fiducia nello Stato, nell'applicazione imparziale dei tributi? O non è vero che oggi, come prima e forse anche peggio, i poveri ed i piccoli sono e si considerano oppressi, intimoriti dallo Stato, per cui, invece di crearsi un rapporto di fiducia tra essi e l'Amministrazione finanziaria, il solo rapporto che esiste è quello del timore? E d'altra parte, è vero che i ricchi, i potenti, i forti si trovano oggi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in condizioni diverse da quelle di prima? Io innanzitutto credo che sia molto difficile in Italia indurre una classe, abituata a considerare lo Stato come suo dominio e sempre a sua disposizione, a compiere il proprio dovere ed a pagare i tributi come dovrebbe, in rapporto alle proprie possibilità ed ai propri mezzi. Già ieri abbiamo sentito in quest'Aula alcune dichiarazioni che sono espressione di questa cattiva volontà della classe dirigente italiana, dei nostri ricchi e privilegiati.

Dire la verità. Chi dirà la verità? E chi questo strumento indurrà a dire la verità, su chi eserciterà la pressione necessaria? Non metteremo per caso in atto con questa disposizione uno strumento che varrà ad intimorire ancora di più tutta la gran massa dei piccoli, sempre intimoriti, e che invece di avere fiducia ha sempre paura dello Stato? Questo

è veramente lo stato d'animo del povero, del piccolo e del debole nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, sia del fisco che della giustizia.

Il povero non ha fiducia nella giustizia, ne ha paura. È colpa sua? Quando mai i poveri in Italia hanno avuto fiducia? Quando hanno sentito che la giustizia era cosa loro, esisteva per loro, in loro difesa? Non è invece vero il contrario, che i poveri, i lavoratori, gli oppressi hanno sempre considerato la giustizia come un loro nemico, uno strumento della loro oppressione?

PIOLA. Non è affatto vero. Le sue sono soltanto affermazioni demagogiche. (*Commenti dalla sinistra*).

MINIO. Allora lei non conosce i poveri.

Essi hanno altrettanta paura del fisco per le stesse difficoltà che incontrano a difendersi da esso, per lo stesso modo con cui il fisco li tratta. Per la mia esperienza di amministratore, conosco abbastanza queste cose. Basta avere a che fare, come amministratore di un Comune, con i contribuenti, per vedere l'enorme differenza che c'è tra i poveri ed i ricchi. Non hanno paura di niente i ricchi, perchè si difendono in cento modi, hanno cento mezzi, hanno davanti a sè tutte le più larghe possibilità.

Si vada a vedere cosa denunciano i ricchi ai fini della imposta di famiglia della quale se ne richiede a gran voce l'abolizione.

Nel 1952, quando, con una legge speciale, fu concesso alle Amministrazioni comunali di chiedere ai contribuenti una dichiarazione del reddito, nel mio Comune quasi nessuno degli industriali, degli agricoltori, dei proprietari ha denunciato un reddito superiore a quello di un lavoratore; quasi tutti hanno denunciato redditi inferiori al reddito di un operaio, di un impiegato.

E non solo al mio Comune; si legga cosa hanno dichiarato i contribuenti ricchi al comune di Roma, e si faccia un confronto fra le loro denunce e gli accertamenti del Comune: si vedrà come essi dichiarano il vero, e quanta fiducia si debba prestare alle loro dichiarazioni.

PIOLA. Per questo si fa la legge! (*Commenti*).

MINIO. Come si comportino poi costoro non più in sede di dichiarazione, ma in sede di accertamento e di contenzioso, lasciamo stare. Tutto il meccanismo, tutto l'apparato funziona per loro, e noi sappiamo che cosa significa avere a che fare con costoro, e cosa significa invece avere a che fare con i piccoli, con i poveri. E del resto non v'è chi non sappia in quali enormi difficoltà si trovano i piccoli contribuenti che devono muoversi in questo meccanismo che essi sentono estraneo a loro, in questo organismo che non è cosa loro, che sta al di sopra di loro e li opprime.

E voi credete, onorevoli colleghi, respingendo la nostra richiesta del ricorso del terzo, ossia dell'intervento popolare, del controllo popolare, di contribuire ad accrescere la fiducia del cittadino verso l'Amministrazione finanziaria? Io non credo, credo anzi perfettamente il contrario: credo che sia un errore, se si vuole raggiungere questo fine, di avvicinare il fisco al contribuente, e se si vuole contribuire veramente a creare questo rapporto di fiducia, respingere questa nostra richiesta, che tende, non fosse altro, a rendere più visibile e più chiaro quello che avviene dentro quegli uffici, dei quali molte volte tutti ignoriamo tutto.

Io stesso, devo dire la verità, come sindaco di un Comune qualche volta ho dovuto interessarmi anche di queste cose, e non sono riuscito mai a sapere nulla, non sono riuscito a sapere cosa accade in quegli uffici, cosa pagano i cittadini, cosa è stato accertato, cosa hanno concordato.

Io non credo che si possa accettare come valida la tesi dell'onorevole Trabucchi, che quanto si può concedere sul terreno dell'applicazione delle imposte comunali sia impossibile concederlo per quanto riguarda l'applicazione dei tributi erariali; la tesi, cioè a dire, che nel primo caso il cittadino è direttamente interessato, nel secondo caso invece il cittadino non lo sarebbe. Perchè io, come cittadino, non dovrei essere interessato a sapere in che modo viene applicato il tributo nei confronti degli altri cittadini, a sapere se tutti fanno il loro dovere e pagano nella stessa misura in cui debbo pagare io? Perchè non sarebbe nel

mio interesse, nell'interesse del contribuente e del cittadino, sapere questo? Il solo fatto che dall'applicazione dei tributi nasce, come diceva ieri il collega Zoli, la possibilità di realizzare determinati scopi e determinate funzioni dello Stato, dimostra che c'è anche il mio interesse. Se è vero che dal mancato pagamento, o dal mancato giusto pagamento dei tributi, dipende per lo Stato la possibilità di dare la scuola, la casa, di fare la dovuta assistenza, perchè i cittadini come tali non sarebbero interessati a sapere come vanno le cose e ad intervenire nella giusta applicazione di essi? Ho visto ad esempio che nel disegno di legge è contemplata la facoltà del Ministero di pubblicare l'elenco dei contribuenti per quanto si riferisce al reddito di ricchezza mobile e alla complementare, elenco delle dichiarazioni ed elenco degli accertamenti. Da chi saranno pubblicati? Come? Chi li conoscerà e in che modo? Sarà una pubblicazione ufficiale che rimarrà probabilmente al Ministero e sarà conosciuta solo da poche persone? E a che cosa servirà? Per conoscenza. Fra l'altro si parla di elenchi di dichiarazioni e di elenchi di accertamenti. Ma sarebbe più interessante ancora sapere il risultato di questi accertamenti, quale sarà l'imposta definita, perchè accertamento non vuol dire imposta effettivamente pagata. Anche in questo caso a che cosa potranno servire questi elenchi? A nulla, se non si darà la possibilità al contribuente di intervenire per la giusta applicazione del tributo. Si faccia ancora una volta un riferimento a problemi comunali. Perchè le Amministrazioni comunali non sarebbero interessate alla giusta applicazione di determinati tributi quando da essi i Comuni traggono una parte delle loro entrate? L'applicazione della imposta di ricchezza mobile non è cosa indifferente per i Comuni, e basti ricordare le cifre riportate qui dal collega Spezzano a proposito dell'imposta sull' industria, commercio, arti e professioni (I.C.A.P.), imposta di grande importanza per moltissimi Comuni, certo molto superiore alla importanza che aveva una volta, e non ha più, la sovraimposta fondiaria. Come si fa a dire che il Comune non sarebbe interessato, quando l'I.C.A.P. non è che una addizionale alla imposta di ricchezza mobile?

Coloro che hanno sostenuto in quest'Aula l'accertamento unico e contestato l'accertamento autonomo da parte del Comune del reddito personale ai fini dell'imposta di famiglia, dovrebbero pure riconoscere in questo caso l'interesse del Comune all'esatto accertamento da parte dello Stato. Come tutti i diligenti amministratori comunali, mi auguro comunque che non si debba arrivare all'eliminazione dell'imposta di famiglia o alla sua trasformazione in una addizionale dell'imposta complementare: sarebbe questo un grave passo indietro nel sistema tributario degli enti locali, e un altro colpo all'autonomia comunale!

Condivido le preoccupazioni qui espresse da molti colleghi su quello che accadrà con la emanazione di queste disposizioni. Naturalmente non entro nel merito di ciascuna di esse in quanto ci riserveremo di riparlarne in sede di esame degli articoli. Tengo ancora una volta a dichiarare che non sono tanto le norme in se stesse che possono suscitare preoccupazioni e discussioni; alcune di esse noi stessi le abbiamo richieste e da molto tempo, come il giuramento, la applicazione di gravi sanzioni, comprese le misure restrittive della libertà personale, per i grossi evasori. Il meccanismo nel suo insieme può essere più o meno perfetto, più o meno coerente con lo scopo che si vuole raggiungere, ma la nostra preoccupazione rimane sempre questa: come funzionerà questo sistema? Non accadrà che le misure previste saranno prevalentemente applicate sui più deboli, su coloro che hanno meno capacità e possibilità di difendersi?

Il giuramento chi intimorirà? Non vorrei, ad esempio che esso servisse ad intimorire la povera gente, sempre intimorita, e finisse per favorire chi è capace di giurare e spergiurare dalla mattina alla sera pur di difendere i propri interessi e la propria borsa!

Possono essere giuste tutte le misure dirette a rendere la contabilità chiara e comprensibile per evitare, nel limite del possibile, quello che si fa spesso attraverso la contabilità da parte degli enti tassati in base a bilancio; ma anche qui non vorrei che ad un certo momento tutto si risolvesse nella perfezione formale, mentre nella sostanza le evasioni continuassero come prima o anzi peggio di prima. Infatti non sarà

certamente alle grandi società che mancherà la possibilità di essere in regola con tutte le formalità richieste dalla legge eludendo la legge stessa nella sostanza, mentre potrebbe accadere, ad esempio, che proprio le piccole società, le piccole cooperative che magari stanno a posto con la sostanza delle leggi tributarie, perchè pagano il dovuto ed anche più del dovuto, si trovassero non a posto formalmente per la limitazione o la mancanza dei mezzi occorrenti. Io sento insomma la preoccupazione che ad un certo momento, come sempre accade nel nostro Paese, siano gli stracci ad andare per aria; questa preoccupazione ha tanto più ragione di essere quando si considera che con questo disegno di legge ancora una volta noi ci troviamo di fronte ad una riforma di carattere formale. Il problema vero di una riforma tributaria concreta non è stato affrontato e certamente non sarà affrontato in questa sede. Che cosa si è fatto in pratica per rendere democratico il nostro sistema tributario? Cosa si è fatto per sostituire alla imposizione indiretta quella diretta? Ma se tutto si fa per limitare l'imposizione diretta da parte dei Comuni accrescendo le loro difficoltà e l'impopolarità dei loro tributi! Lo stesso ministro Vanoni non si lascia sfuggire occasione per affermare che ai Comuni deve essere tolta ogni possibilità di imposizione diretta e personale per sostituirla con l'imposizione indiretta!

L'imposta complementare progressiva che voleva essere l'imposta fondamentale a carattere perequativo, è rimasta invece un'imposta secondaria com'ebbe a riconoscere una volta in quest'Aula l'onorevole Vanoni. Il diffuso entusiasmo per la complementare e la richiesta degli agiati contribuenti, di cui una eco si è riavuta ieri al Senato, che l'accertamento per l'imposta di famiglia si uniformi a quello per la complementare, è la prova di come tutt'ora si applichi questa imposta personale. Del resto, non basta che un solo tributo abbia carattere progressivo; occorre che tutta la nostra imposizione diventi progressiva e che la imposizione diretta sia aumentata per colpire i redditi superiori al fabbisogno, mentre tutto il nostro sistema tributario rimane ancorato al sistema della imposizione a larga base, che tende a colpire prevalentemente il consumo. Lo si dice del resto apertamente. Ancora ieri un noto giornale della capitale sosteneva che l'imposizione deve colpire soltanto il reddito consumato; ossia il vecchio sistema, sempre in atto, di colpire molti invece di colpire pochi per aver molto da ciascuno di essi.

Nell'esaminare questo disegno di legge, le nostre perplessità non nascono tanto dalle norme che esso prevede, ma dal complesso delle ragioni che ho esposto; dal fatto che ancora oggi, purtroppo, lo Stato italiano è rimasto estraneo e nemico alle grandi masse popolari e quindi dei cittadini. Se l'onorevole Ministro vuole che si crei veramente un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria tenga presente che questo rapporto non può realizzarsi che sulla base di una politica diversa, di una politica che consideri tutti i cittadini uguali davanti alla legge, di una politica che faccia apparire lo Stato, come l'amico e il difensore di coloro che hanno bisogno di essere difesi, cioè dei lavoratori, dei poveri, degli oppressi; tenga presente l'onorevole Ministro che senza il rispetto della Costituzione e delle libertà democratiche, senza l'eguaglianza e la giustizia non vi può neppure essere giustizia tributaria! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piola. Ne ha facoltà.

PIOLA. Onorevoli senatori; i numerosi e tutti autorevoli interventi nella discussione di questo disegno di legge bisogna riconoscere che hanno avuto pochi accenti favorevoli e molte critiche. Il fatto è facilmente spiegabile, quando si pensi che è sempre lento il processo di sganciamento da vecchi princìpi e teorie e che i contribuenti sono più facilmente portati, in questa materia così delicata che incide sul loro patrimonio, ad aggrapparsi al sistema già entrato nella prassi e ad opporsi a qualsiasi idea nuova che possa turbare quella che potrei chiamare la loro già acquisita serenità tributaria.

In questo campo il nuovo spaventa, il vecchio, in certo qual modo, tranquillizza. Così si spiega come ci si ribelli al nuovo principio di un possibile accertamento ulteriore dopo il primo accertamento; alla sostanziale modifica

che il nuovo disegno di legge comporta nell'istituto del concordato, il quale non deve più considerarsi e non è considerato come un istituto di carattere negoziale ma come il riconoscimento del giusto accertamento fatto. È naturale che ci si ribelli a questi nuovi princìpi, come è naturale che ci si ribelli ad una più larga applicazione della tenuta dei libri contabili, alle più severe sanzioni penali contro gli evasori, all'introduzione di una nuova forma di giuramento. Ripeto che tutto ciò è abbastanza naturale, anzi penso che questo complesso di opposizioni e di critiche, che sono state fatte alla legge più genericamente che specificamente, abbia la sua origine nel timore del nuovo più che in un obiettivo e spassionato esame degli istituti introdotti dal legislatore.

Si dice, e si dice a ripetizione, che la legge Vanoni non ha raggiunto quello scopo che era uno dei suoi principali intenti: portare la fiducia tra contribuenti e fisco. Ora l'affermazione non è vera, o quanto meno non è esatta; perchè se attraverso la sua applicazione si è riusciti a reperire un maggior numero di contribuenti, che prima sfuggivano agli accertamenti, e si è raggiunto un maggior gettito, se si vuole essere onesti e obiettivi bisogna riconoscere che quella riforma, che ha introdotto il principio sostanziale della dichiarazione del contribuente, non avrà certo creato un'atmosfera di idillio tra i contribuenti e il fisco, atmosfera di idillio che non ci sarà mai, ma indubbiamente ha contribuito ad affinare e rafforzare quella che possiamo chiamare la coscienza tributaria del cittadino. Che se questa affermazione che la legge Vanoni non ha raggiunto il suo scopo fosse corrispondente al vero — e mi pare di aver dimostrato il contrario — non vedo perchè ci si debba opporre a questo nuovo disegno di legge, che è un complemento del precedente, il quale ha anche l'intento di ottenere che il numero degli evasori sia sempre meno alto e si riduca a quei limiti che in ogni sistema tributario si possano considerare normali.

La brevità del tempo che ho assegnato a me stesso per il mio modestissimo intervento non mi consente di commentare tutti i nuovi istituti che la legge ha introdotto. Accennerò soltanto alla loro esistenza per dimostrare che alcuni di essi dànno al fisco delle armi nuove (se vogliamo usare la parola arma), ma altri dànno al contribuente una maggiore consistenza nei mezzi di difesa. Gli istituti nuovi introdotti, come sinteticamente è detto nella relazione Bertone-Trabucchi, sono sostanzialmente sei. Il primo è l'obbligo della motivazione dell'accertamento, correlativo all'obbligo di chiarezza analitica della denuncia. Non si può negare che questo obbligo della motivazione costituisca un vantaggio per il contribuente perchè il contraddittorio tra lui ed il fisco si fonda su qualcosa di ben noto e ben delimitato. Per contro la possibilità di accertare successive voci di reddito in relazione a nuovi elementi acquisiti, costituisce certo un vantaggio per il fisco, ma non si può negare che sia un principio completamente logico che troviamo anche nel nostro sistema civilistico e nelle controversie tra privati. Quindi, le critiche contro questo istituto nuovo che dà al fisco una maggiore possibilità di aderenza alla realtà sono da ritenersi o infondate o preconcette perchè si tratta di un nuovo mezzo per aderire alla realtà della capacità contributiva del cittadino pur salvaguardando la sua difesa.

La sostanziale modificazione dell'istituto del così detto concordato è pure conferma di quella evoluzione di princìpi e di teorie che si sono man mano formate in questa materia. Esse partono dal concetto dell'atto amministrativo, lo analizzano e tolgono giustamente il carattere di transazione al concordato per sostituirvi quello giuridicamente e tributariamente più preciso di accettazione di un accertamento di fatto.

La soppressione del potere della Commissione di cui all'articolo 43 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile, è indubbiamente un istituto che giova al contribuente, perchè quando la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendono opportuna una integrazione dell'accertamento, il contribuente è messo in condizioni di difendersi da questo accertamento nuovo con il rinvio degli atti all'Ufficio fissando un termine per la difesa.

L'introduzione di norme sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili è indubbiamente un fatto di una certa severità e che, come è stato notato dal collega Bussi, potreb-

be portare un certo disagio; ma qui bisogna intendersi, perchè il piccolo imprenditore, come viene definito dal Codice civile, non rientra nelle previsioni di questa legge. Si tratta solo dell'imprenditore, non del piccolo imprenditore, ed è distinzione che forse il collega Bussi ha dimenticato. Ora, perchè l'imprenditore, escluso il piccolo, ossia chi non ha entità economica tale da richiamare la necessità di una speciale attenzione del fisco, non deve tenere i libri contabili? E se non li tiene, quando davanti alla Commissione egli viene richiesto delle prove delle sue affermazioni attraverso di essi, può forse legittimamente lamentarsi di non poter dai libri stessi trarre il beneficio della prova?

Ad ogni modo è certo che questa norma, pur parecchio severa e che va al di là di quello che afferma il Codice civile in relazione alla sanzione che si prevede soltanto in caso di fallimento, deve contribuire e certamente contribuirà a formare la coscienza civile del cittadino, il quale deve abituarsi ad osservare la legge quando essa è diventata vincolativa per tutti.

Il popolo italiano — non è nè peggiore nè migliore di altri popoli: l'evasione ed il contrasto con la legge è di tutti i Paesi e di tutte le epoche — probabilmente quello italiano risente atavicamente di una naturale e quasi istintiva ribellione verso il fisco, perchè la sua storia lo ha fatto passare disgraziatamente sotto un susseguirsi di dominazioni straniere, per modo che si è formata nella nostra coscienza — dico nostra, perchè questo sentimento ha avuto ancora recentemente il modo di acuirsi durante l'occupazione tedesca — la tendenza a considerare il Governo, ossia il potere, come qualcosa contro la nostra Patria. È un che, entrato nel nostro sangue, e da cui difficilmente noi riusciamo a liberarci. Ma tutto ciò che può contribuire a liberarci da questo complesso di inferiorità, indubbiamente deve trovare consenziente il legislatore.

Ultimo annoso istituto: introduzione di garanzie soggettive nella veridicità della dichiarazione. Anche questo è un elemento che chiarifica i rapporti fra il fisco ed il contribuente. Vedete quindi che questa legge (pur così delicata, pur non perfetta e che giunge in Aula dopo un travaglio di lavoro cosciente ed obiettivo da parte di tutti i componenti la 5ª Commissione, a qualunque partito appartenessero, dopo venticinque laboriose sedute ed ottanta ore di lavoro faticoso, è uno strumento che non sarà perfetto — e qualche sua imperfezione potrà essere corretta attraverso degli utili, coscienziosi ed obiettivi emendamenti —) inserendosi nella nuova concezione del sistema tributario, al quale non si può chiedere di fare le cose troppo in fretta, varrà a modificare prassi e stati d'animo cristallizzati, e costituisce un contributo notevolissimo al raggiungimento, lontano, forse ancora, di quella giustizia tributaria che è nei voti di tutti.

Questo lo sguardo complessivo e generico sulla legge. Ma io vorrei fermarmi particolarmente su un istituto che non è stato specificamente commentato e trattato favorevolmente da nessuno dei precedenti oratori; mi duole soltanto che la mia poca autorevolezza dia alla mia parola un valore ben modesto. Forti ed autorevoli sono state quelle del senatore Spallino e del senatore De Luca Carlo, i quali si sono opposti con estrema vivacità all'introduzione nel nostro sistema tributario del giuramento di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Io penso che le loro critiche all'articolo 3 siano dovute anzitutto a quel senso di attaccamento al passato a cui ho accennato al principio, e più precisamente all'amore che i cultori di discipline giuridiche hanno verso gli istituti civilistici, di cui sono autorevoli commentatori e studiosi. E vi vedo l'ombra di quel misoneismo che ha impedito di guardare a questo nuovo istituto con obiettività.

È certo che il giuramento, così come è stato introdotto dall'articolo 3, non risponde ai concetti civilistici del giuramento: nè a quello decisorio nè completamente a quello suppletorio. Ora, per il fatto che non corrisponde in modo preciso nè all'uno nè all'altro deve essere assolutamente escluso? Ecco come va posto il problema.

Ora, se si pone il problema in questi termini, il dire: io non voglio questa forma, che si qualifica ibrida, di istituto, solo perchè non rientra in quelle norme che l'articolo 2737 e seguenti del Codice civile stabilisce, non risolve il problema. È da ricordarsi che nel progetto governativo il giuramento aveva natura

di giuramento decisorio, ed in questo stava la sua debolezza. Dico subito, tra parentesi, che la forma del giuramento nell'ambito tributario, come è stato rilevato, del resto, già nella relazione, non è nuova nel nostro diritto: già in base alla legge di successione del 1923 il dichiarante può essere chiamato a giurare sulla verità della denuncia. Tale norma si ritrova nelle leggi sull'imposta straordinaria sul patrimonio.

Essa non fu mai applicata, probabilmente perchè la sua struttura era tale da non potersi applicare. Ora l'istituto, così come è regolato dall'articolo 3 del disegno di legge, corregge la vecchia norma ed è merito della Commissione aver eliminato il carattere di decisorietà che non era conforme alle finalità del diritto tributario, sostituendovi una forma che più si avvicina al giuramento suppletorio, anche se non è perfettamente ad esso corrispondente.

Nasceranno degli inconvenienti dalla applicazione di questa norma? Certamente sì, come ne sono sempre nati dall'applicazione del giuramento suppletorio nell'ambito delle controversie civilistiche di diritto privato; ma queste difficoltà non saranno nè più gravi nè diverse da quelle che si verificano attraverso le liti in cui il giudice ritiene che, non essendo completamente provata l'azione o l'eccezione, sia opportuno ricorrere ad una prova complementare, che è appunto il giuramento d'ufficio.

Quindi la critica la quale fa rilevare che molte saranno le difficoltà e gli inconvenienti dell'applicazione del giuramento suppletorio, o quasi suppletorio, dell'articolo 3, sostanzialmente si riduce ad una critica verso la esistenza nel nostro diritto civile di questa forma di giuramento dimenticando che nel campo tributario avrà più accentuato il vantaggio, di permettere la libera valutazione del giudice attraverso le prove acquisite. E tanto più questo era necessario nel campo che stiamo esaminando, per il fatto che le dichiarazioni dei redditi per le società devono essere firmate non solo dal rappresentante legale della società, ma dal direttore amministrativo e dal capo contabile. Ora voi immaginate un giuramento decisorio deferito a tre persone che potrebbero giurare una in un modo diverso dall'altro? Se il giuramento dovesse dirimere la controversia come si potrebbe fare se ci si trovasse di fronte a due prove contrastanti? Introducendo invece nella legge il carattere di suppletorietà, anche di fronte a giuramenti di contenuto diverso, l'organo giurisdizionale resterà libero di valutare con gli altri elementi anche quelli che sono la conseguenza del giuramento. Ma la concezione del giuramento va anche portata su un campo più alto. È stato notato nella relazione l'abbassamento del livello morale di molti sicchè il giuramento ha oggi un qualcosa di meno solenne e di meno vincolante perchè molti hanno perduto gli alti concetti morali dell'etica e molti si sono sganciati da Dio. È evidente che il giuramento può vincolare in due maniere, una materiale che è quella del timore della pena, ed ha indubbiamente uno scarso valore, l'altra morale, altissima, che vede al di sopra di sè la divinità, che punisce lo spergiuro. Se molti non credono più in Dio, moltissimi, fortunatamente vi credono ancora. Ora l'introduzione, anche nel nostro diritto tributario, di questa forma che si qualifica ibrida, solo perchè non risponde a vecchie teorie civilistiche, deve essere considerata come un mezzo per facilitare l'onestà del cittadino e porlo di fronte ad un atto solenne, sicchè posto di fronte a conseguenze morali e materiali, sarà tratto a giurare solo il vero. Dal punto di vista pratico poi il fisco avrà un nuovo mezzo, non certo macroscopico ma pure apprezzabile, per raggiungere quell'accertamento che ha diritto di raggiungere e che il contribuente ha il dovere di accettare se corrisponde alla realtà. Orrore!, hanno gridato i giuristi, ma il loro senso di orrore sarà attenuato sol che abbiano riguardo alle limitazioni notevoli che nella disciplina dell'istituto sono state dettate a favore del contribuente. Vi è intanto il complesso delle limitazioni dell'articolo 2739 del Codice civile: « Il contribuente non potrà essere chiamato a giurare nè sopra un fatto illecito nè sopra un contratto » ...

CONDORELLI. L'evasione è sempre un illecito.

PIOLA. L'evasione è illecita, ma l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che il giuramento non debba avere carattere estimativo e sia soltanto deferibile su di un fatto specifico che possa contribuire a formare l'accertamen-

to; il fatto su cui si può giurare, non deve essere illecito, anche se l'avendo taciuto ha potuto contribuire all'illecito. (*Interruzione del senatore Condorelli*). Mi spiego con un esempio: supponiamo che un contribuente abbia acquistato con compromesso scritto una casa; l'acquisto è un elemento della sua capacità contributiva; il giuramento gli sarà deferito sul fatto specifico se abbia o meno acquistato la casa e non se abbia dichiarato o no tale acquisto. L'illecito non sta nell'avere acquistato la casa ma nel non avere denunziato l'acquisto. È illecita la conseguenza di avere dimenticato o di non avere voluto sottoporre al fisco l'esistenza dell'acquisto non il fatto specifico che per illazione fa supporre che egli avesse a sua disposizione una somma con cui potere acquistare. In questi termini va visto il giuramento dell'articolo 3, in relazione all'articolo 2739 del Codice civile, che è merito della Commissione avere introdotto come limitazione all'applicazione del giuramento. Non si potrà nemmeno giurare sull'esistenza di un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta e se ne comprendono facilmente le ragioni; nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulta avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Vedete come questa forma del giuramento abbia un complesso di limitazioni che rendono onesta la sua introduzione nel nostro sistema tributario.

Ma vi è qualche cosa di più che trova radice nel carattere di suppletorietà. Appunto perchè suppletorio non potrà essere deferito dall'organo giurisdizionale se non in quanto vi sia un principio di prova già fornito dal contribuente; ciò costituisce per esso un vantaggio perchè, non potendo avere i mezzi di prova a completamento del suo assunto ma avendone dato parzialmente la documentazione, può completarla col giuramento, facendo appello alla propria buona fede, se in buona fede è stato; se per avventura non lo fosse, sarà giusto che lo colpisca l'adeguata sanzione del Codice penale.

Se noi ci sganciamo dai concetti civilistici e, come ha detto con tanta autorevolezza e così bene l'onorevole Zoli, portiamo la nostra coscienza su di un piano etico, se consideriamo i rapporti col fisco non come rapporti di debito o di credito ma al di sopra di questi miseri concetti poniamo il concetto etico politico del rapporto che deve intercedere tra il cittadino e lo Stato, non possiamo non approvare l'introduzione nella nostra legislazione di un qualsiasi mezzo che renda più chiaro tale rapporto.

Perciò nonostante le aspre critiche che si sono levate, anche dalla nostra parte, per fermarmi e limitarmi unicamente all'oggetto che ho esaminato, affermo che sono favorevole anche a questa norma dell'articolo 3, considerando che essa, sia pure in piccola mole, contribuirà a chiarificare i rapporti fra fisco e cittadini.

Essa contribuirà anche a rendere più solenne l'atto con cui il cittadino fa la sua dichiarazione a renderlo persuaso che l'oggetto del suo rapporto col fisco non è soltanto il suo interesse privato ma è un bene pubblico. Così, e soltanto così, gradatamente si formerà la sua coscienza tributaria e ne verrà al contribuente quella serenità che ci appaga ogni qualvolta si è compiuto un dovere verso la collettività e verso il Paese. (*Applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Trabucchi.

TRABUCCHI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, coloro che hanno fatto delle critiche perchè ci daranno modo di chiarire alcuni elementi che sono stati forse omessi nella relazione, coloro che hanno difeso il disegno di legge e soprattutto l'onorevole Piola che ha parlato con quella chiarezza e quell'oggettività che gli sono proprie; debbo ringraziare anche il senatore Fortunati e il senatore Pesenti, che oggi non sono tra di noi, per aver collaborato con noi nello studio dei problemi connessi col disegno di legge che stiamo esaminando. Avrei avuto piacere di discutere col senatore Fortunati i punti su cui siamo stati non d'accordo,

come taluno scrisse, ma decisamente in contrasto; ma purtroppo egli è ammalato e devo limitarmi a mandargli un saluto ed un augurio cordiale. Colgo anche l'occasione per mandare un saluto particoare al senatore Pesenti che è stato gravemente infortunato e che speriamo ritorni presto tra noi.

Iniziando l'indagine sulle norme di legge che sono state portate al nostro esame, onorevoli senatori, non posso non riandare col pensiero alle critiche che sono state sollevate sul testo della relazione da parte di chi ha detto che relazione e progetto di legge sarebbero in contrasto coi princìpi fondamentali della riforma Vanoni. Credo, invece, che giustamente l'onorevole Zoli abbia definito questa legge come quella che segna il secondo tempo della riforma Vanoni, di quella riforma che fu sanzionata come legge sulle perequazione tributaria del 1950, per parlarne oggettivamente senza darle un padre, questa volta non putativo (dato che mi pare che il senatore Jannaccone volesse qualificarmi fu..., cioè padre illegittimo del nostro disegno di legge).

Qual'era il punto fondamentale della legge del 1951? Forse si è pensato troppo, ci si è soffermati troppo sul concetto che anche noi professionisti — io allora non appartenevo a questo alto Consesso — abbiamo creduto di intravvedere come unico punto informatore della riforma: il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente che si doveva introdurre. Il male è che la fiducia fu interpretata nel senso che il fisco abbia quasi l'obbligo di credere indiscriminatamente a quello che il contribuente gli dichiari. Forse qualcuno di noi potrebbe qui fare un atto di confessione, dicendo che nel primo momento è rimasto addirittura sorpreso della interpretazione che comunemente si dava ad un complesso di norme che non avevano quel significato; e perciò abbiamo citato uno dei primi passi della relazione Vanoni: « L'Amministrazione finanziaria intende prestar fede alla dichiarazione presentata dal contribuente e basarsi su di essa per iscrivere a ruolo le relative imposte », con l'aggiunta: « L'iscrizione a ruolo fatta sulla base della dichiarazione ha carattere provvisorio e l'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare gli elementi offerti dal contribuente », ed abbiamo fatta la citazione proprio per mettere in luce che lo spirito della riforma non era quello di stabilire semplicemente che l'Amministrazione si sarebbe dovuta fidare incondizionatamente del contribuente; no, non era questo: la verità è invece che l'Amministrazione considerava già, e intendeva considerare ancora, il contribuente come un autoaccertatore, come ha detto bene l'onorevole Romano. Il legislatore voleva introdurre ed ha quindi introdotto la dichiarazione del contribuente come primo passo nel processo di accertamento, ma la dichiarazione non può essere considerata di per se stessa, come isolata dal complesso degli elementi che dovrebbero portare il contribuente a formularla in modo specifico e che debbono naturalmente essere fatti palesi all'agente accertatore per il necessario controllo.

Mi domandavo in questi giorni in cui assistevo a questa deserta ma vivace discussione, come agirei se un giorno, per ragioni di ricerca statistica, il Ministero incaricasse una data persona (non voglio dire l'onorevole Fortunati, pensiamo piuttosto all'onorevole Pietra) di fare degli accertamenti nel Veneto sul reddito dei professionisti, e se l'accertatore — al di fuori di qualsiasi concetto fiscale — mi domandasse quanto io, Trabucchi, professionista, guadagnassi all'anno ed io gli dicessi una cifra qualsiasi, per esempio due milioni...

RODA. Sei troppo modesto; ma bisogna mettere le mani avanti perchè c'è il Ministro che ci sente.

TRABUCCHI, *relatore*. L'accertatore mi chiederebbe: « Scusa, come è che tu denunci questa cifra? ». Risponderei: « Questo è il libro delle specifiche, vuoi che lo vediamo insieme? ». Oppure gli direi: « Ho tanti figli, do tanto a mia moglie ogni settimana, tanto spendo per il vino, tanto per questo, tanto per quest'altro ». Sono i due sistemi con cui si arriva normalmente alla precisazione del reddito. La cifra buttata là non sarebbe creduta da nessun accertatore anche nel regime della più grande buona fede. Con questo sistema noi abbiamo visto, del resto, anche ditte e società, che poi sono andate in dissesto, aver denunziato globalmente molto di più di quanto avrebbero dovuto denunziare se la contabilità fosse

stata tenuta regolarmente e al posto di una cifra, approssimativa, buttata là, avessero denunciato un redito desunto da un esame analitico, che sarebbe stato, ripeto, molto minore. In che consiste, ora, lo spirito della riforma tributaria? Nel desiderio di introdurre un tranquillo colloquio tra l'Amministrazione e il contribuente; non un colloquio a base di colpi buttati dal contribuente (che denuncia cinque) e dall'accertatore (che denuncia cento), senza base nè l'uno nè l'altro. Deve sorgere una tranquilla conversazione fra accertatore e accertato attraverso la quale il contribuente finisce col dire: « Il mio reddito è tanto perchè, dalla mia contabilità che vi faccio vedere, risulta che io ho incassato tanto e speso tanto ». Con la stessa tranquillità l'agente delle imposte deve dire: « Io non ti posso considerare questa detrazione perchè, per esempio, l'aver acquistato un immobile non costituisce spesa ma semplicemente trasformazione di capitale, mentre riconosco quest'altra perchè è veramente una spesa ». Deve essere una discussione sulla base di fatti precisi, di affermazioni fondate sulla realtà, dall'una e dall'altra parte. Questo anche perchè nonostante tutta la fiducia che abbiamo nei contribuenti e negli agenti dell'imposta, non siamo disposti a riconoscere l'infallibilità nè dell'uno nè dell'altro.

MARIOTTI. La cifra deve essere il frutto di un ragionamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo è il contenuto preciso della riforma tributaria. Se voi guardate da questo punto di vista il complesso di norme che sono oggi soggette al vostro esame, voi vedete che esse costituiscono veramente la guida per il contribuente e per l'agente accertatore. Così, se si richiedono da un lato degli elementi contabili precisi e chiari ai contribuenti, si richiede dall'altro da parte dell'agente una motivazione che — e gradiremmo che questo fosse considerato come completamento della relazione scritta — non deve essere una motivazione qualsiasi basata su parole e concetti astratti, come quando si dice: « perchè così importa il tenore di vita », ma deve essere una motivazione che si basa sulla credibilità o non credibilità, sulla precisione o non precisione, sulla corrispondenza o non corrispondenza al vero degli elementi offerti dal contribuente. Solo se il contribuente farà una denuncia stile antico, cioè non terrà conto di tutti gli elementi che sono nel modello di denuncia, ma indicherà una cifra totale, solo allora, la motivazione non potrà essere che generica.

A questo punto mi è grato fare una piccola parentesi in relazione alle proteste che ci sono state perchè nel modello di questo anno si è aggiunto un foglio nuovo, con la richiesta delle elencazioni dei pagamenti fatti al personale dipendente. Anche i pagamenti fatti al personale dipendente sono elementi che devono essere comunicati e dai quali può essere detotta e la giustificazione di una spesa e la maggiore o minore verisimiglianza degli altri elementi esposti nelle denuncie. Se ci mettiamo su un piede di chiarezza, non possiamo lamentarci se si domandano degli elementi e dei dati che corrispondano alla realtà. Gli onesti, diceva ieri giustamente l'onorevole Zoli, non devono avere paura nel dare gli elementi delle attività o delle passività della loro azienda.

Sempre in materia di accertamento, il senatore De Luca ha confessato di non aver fiducia nei cordiali rapporti fra accertatore e fisco. Anche il senatore Mariotti ha detto di non aver fede. Il senatore Minio ha detto di non aver fede fino a che praticamente siamo noi a reggere le sorti della Patria.

MINIO. Con i sistemi di oggi. Mi auguro che possiate cambiare.

TRABUCCHI, *relatore*. Io non posso naturalmente condividere l'augurio del senatore Minio e non posso nemmeno dirgli che io spero che egli sieda un giorno ai banchi del Governo, se non quando avrà cambiato opinione, perchè in caso contrario sarei io a doverla cambiare.

Io posso dire che al di fuori ed al di sopra delle valutazioni politiche, noi dobbiamo ritenere per vero che moltissimi progressi sono stati fatti, che l'Amministrazione finanziaria definita dal senatore Jannaccone, quarto, anzi, diremo, quinto potere (per non offendere i signori della stampa), questa Amministrazione finanziaria che va continuamente cercando di

migliorare la sua attrezzatura (e dobbiamo ringraziare che si stiano perfino costituendo le scuole per gli agenti impositori) nel complesso ha dimostrato di voler cercare di migliorarsi. Non è arrivata alla perfezione, non siamo arrivati alla perfezione neanche noi, nè contribuenti nè consulenti dei contribuenti. Il senatore Zoli dice che ci arriveremo in dieci o venti anni. Io spero che ci arriveremo, e conto perciò sulla continua istruzione degli agenti delle imposte, sulla continua espansione e propaganda dello spirito della nuova legge ed anche sulla collaborazione di tutti noi.

Il senatore Jannaccone è andato forse anche più in là degli altri nella manifestazione della sua contrarietà alla legge, perchè ha detto che noi, cercando di guidare il contribuente verso questo sforzo di auto-accertamento e di confessione anche con stimoli esterni, corriamo il pericolo di influire sul fenomeno economico, soprattutto se uniamo questa nostra politica di sforzo verso il contribuente con le norme attraverso le quali invochiamo da uffici, da enti pagatori, da società, che ci si comunichino i dati dei pagamenti che si fanno per categorie, i dati corrispondenti a determinate operazioni, i dati che dovranno poi essere elaborati dagli uffici, per servire al controllo delle denuncie. Io posso anche riconoscere che queste norme possano talvolta preoccupare chi opera economicamente ed ha paura dell'accertamento fiscale perchè sa di non essere in regola: ma se noi ci vogliamo mettere su un terreno di onesta perequazione tributaria, non possiamo assolutamente ammettere che ci siano settori — siano quelli della Borsa, della quale parlerà il senatore Bertone, siano quelli delle assicurazioni o siano quelli dei pagamenti che si ricevono da parte di società ed enti che effettuano le riscossioni per conto di ampie categorie — ci siano, ripeto, settori nei quali ci sia un segreto per cui il fisco non possa sapere come vanno le cose in realtà e il contribuente sia autorizzato a ritenere di essere in un *hortus conclusus* di cittadini privilegiati, che non hanno l'obbligo di pagare le tasse conformemente al loro reddito reale.

Non riteniamo, e lo dichiariamo espressamente, che l'attività lucrativa sia un'attività da punire; riteniamo che neppure la speculazione, nei limiti della legge, sia un'attività da punire, ma non riteniamo neppure che l'attività lucrativa e l'attività speculativa possano essere lasciate esenti da accertamento in un regime di chiarezza nel quale vogliamo che tutti operino. (*Interruzione del senatore Giacometti*). Ha detto che noi siamo contrari anche l'onorevole De Stefani in un articolo che è stato pubblicato ieri.

L'unico campo nel quale siamo rimasti molto attenti a non incidere sul segreto ad esso inerente è stato il campo della Banca o, per meglio dire, del risparmio, per cui quell'articolo 6 che sembrava dovesse scuotere il mondo intero del risparmio è coperto da tanta ovatta, da tanta preoccupazione, da tanta garanzia per il segreto bancario, che veramente dire che noi vogliamo violarlo è dire cosa che non corrisponde alla realtà quale appare dal disegno di legge.

Il certificato sulle operazioni intrattenute con la banca da parte del contribuente non può essere richiesto dall'ufficio accertatore, ma solo dal contribuente; se il contribuente denuncia una passività, infatti avremo pure il diritto di dire: di quella passività che tu denunci porta il documento contabile e fattelo rilasciare dalla Banca presso la quale hai acceso il tuo debito. E, perchè la Banca e i depositanti non abbiano la preoccupazione che l'accertamento della veridicità dei certificati sia fatto dall'agente delle imposte, il controllo delle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito sarà affidato soltanto agli organi controllori del credito, cioè a quegli organi che, già operando in quel campo, sono vincolati anche essi al segreto.

Oggi, quando si fanno le ispezioni per accertare la vitalità di una banca o la bontà delle norme amministrative alle quali la Banca si ispira, domani, quando, su richiesta addirittura del Ministro, potranno essere effettuati gli accertamenti sulle operazioni di cui ai certificati rilasciati, i funzionari ispettori sono e saranno vincolati (anche se non per legge) allo stesso assoluto segreto al quale sono vincolati tutti coloro che operano nel campo del risparmio.

Ed abbiamo volutamente esteso — quando dico « abbiamo » intendo parlare del Ministro proponente e dei membri della maggioranza della Commissione, che hanno accettato il prin-

cipio — abbiamo esteso, dicevo, il concetto del segreto bancario a tutte le operazioni delle Casse postali di risparmio e perfino alle operazioni di assicurazione sulla vita, perchè anche l'assicurazione della vita si è ritenuta in qualche modo un risparmio, risparmio che la nostra tradizione, senatore Piola, e più che altro, la necessità di far sì che il nostro popolo non si abitui a disperdere tutto il guadagno, hanno sempre voluto tutelato nel modo più assoluto. (*Interruzione del senatore Mariotti*).

Quando ci si dice che noi vogliamo violare anche gli statuti degli enti perchè abbiamo stabilito che nonostante qualunque disposizione statutaria in contrario, gli enti che compiono certe funzioni debbano su richiesta, comunicare certi dati agli uffici delle imposte, rispondiamo che non abbiamo violato niente che corrisponda a princìpi assoluti nè a princìpi per lo meno tradizionalmente invalsi. Abbiamo solo stabilito che nel sistema di chiarezza generale, che è il sistema che noi abbiamo inteso sia nello spirito della legge 1951, siano inquadrati anche tutti i regolamenti degli enti che, operando in qualche modo nel campo economico o per singole operazioni o per generalità di operazioni, devono adattarsi, senza dare alla parola quel significato che ieri il senatore Zoli non voleva che si desse, allo spirito della legislazione.

Io credo che si potrebbe così dire finita la discussione sulle norme sull'accertamento, se non ci fosse il senatore De Luca Carlo che si è lamentato ed ha presentato anche un emendamento nei riguardi degli articoli 2 e 2-*bis*, se non erro, del progetto della Commissione, domandando che si ritornasse al progetto governativo per quel che riguarda le notifiche degli accertamenti e quelle della motivazione degli accertamenti.

In sostanza il senatore De Luca propone che sia adottato il testo della proposta governativa per il caso in cui la motivazione sull'accertamento, che sia stata notificata con il primo avviso, debba essere integrata o modificata durante il corso del giudizio davanti alle Commissioni di merito; ma il senatore De Luca confonde, devo dire, in parte, due concetti, quello della modifica della motivazione e quello dell'accertamento aggiuntivo. Il testo governativo proponeva all'articolo 1 di stabilire che l'Amministrazione finanziaria abbia facoltà di modificare la motivazione dinanzi alle Commissioni di merito, senza neppure quella integrazione che la Commissione ha posto a tutela del contribuente con l'obbligo del preavviso dell'udienza in cui la questione debba essere trattata.. Ritornando al testo governativo, il contribuente, che sembra al senatore De Luca del tutto indifeso, secondo il progetto della Commissione, sarebbe ancora più indifeso poichè la modificazione della motivazione non andrebbe nè notificata nè depositata, nè in qualunque maniera potrebbe esserne trasmessa al contribuente la notizia se non si mantiene l'obbligo, stabilito soltanto dal progetto modificato, di preavvisare il contribuente del giorno in cui si discuterà la sua questione: e ciò anche se il contribuente non ne abbia fatto domanda.

L'altro concetto invece — poichè si tratta di due concetti diversi — di cui al terzo comma dell'articolo 1 del progetto governativo che corrisponde esattamente all'articolo 1-*b*) del progetto della Commissione, riguarda gli accertamenti nuovi, il che è cosa del tutto diversa dalla integrazione della motivazione. L'integrazione della motivazione può essere fatta in corso di causa semplicemente col deposito della nuova motivazione prima del termine stabilito; il nuovo accertamento deve essere regolarmente notificato.

Giunti a questo punto dobbiamo parlare un momento del concordato.

Qualche volta l'abitudine di considerare le cose come fossero sempre nuove fa sì che ci si stracci le vesti per cose che già sono in atto o che comunque la critica sia prevenuta dai fatti e che quindi non valga la pena di farla. Si è detto che il concordato non sarà più tale se non sarà assolutamente definitivo. Si è detto che non si avranno più concordati per il fatto della possibilità degli accertamenti nuovi, ma si è dimenticato l'articolo 43, che il senatore Piola ha così bene citato, della legge sulla ricchezza mobile, articolo che stabilisce che le Commissioni hanno la possibilità di impugnare i concordati già fatti; nonostante tale disposizione di concordati se ne sono sempre fatti, anche troppi, forse anche quando non si dovevano fare.

Ricordiamo che l'articolo 43 stabilisce che « le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati e ciò tanto in caso di reclamo per parte del contribuente, quanto nel caso che esso non abbia reclamato ed abbia aderito alla iscrizione ». Tutti sanno che nei casi disperati, quando proprio non c'era più niente da fare, l'Ufficio delle imposte sollecitava la Commissione perchè essa, adoperando l'articolo 43, impugnasse il concordato già fatto e facesse la rettifica in aumento.

Molto più esatto e più conforme, sembra a noi, ai princìpi è che la rettifica sia fatta dall'ufficio quando ci sono elementi nuovi, nonostante il concordato. Non più una Commissione più o meno sollecitata, ma l'azione precisa dell'ufficio, sulla quale azione il contribuente avrà diritto di fare le sue contestazioni dando così modo di sorgere ad un processo regolare di accertamento anche se ci sia stata prima l'accettazione di un accertamento su base ridotta: perchè di « concordato », come ha detto il senatore Piola, non si può più parlare dato che non è ammessa la trattativa su quello che è un obbligo costituzionalmente precisato: pagare le imposte secondo le proprie possibilità. Nessun pericolo, quindi (perchè la possibilità di impugnativa che era generica passa, soltanto per l'accertamento di fatti nuovi, all'ufficio) che non si possano avere le adesioni. Le avremo sempre, onorevole Mariotti, perchè qualche volta la tendenza da parte dell'ufficio a lasciar correre vi sarà ancora nonostante gli sforzi del Governo che vorrà richiamare costantemente l'ufficio alla precisa individuazione dei redditi. Se sono poi proposte norme per la possibilità di impugnare la adesione all'accertamento quando non ci sia la precisa elencazione dei cespiti, quando cioè vi sia un « concordato » cosiddetto globale anzichè l'adesione che corrisponda ad una somma di redditi, ciò è perchè si vuole che l'adesione da parte del contribuente e la stessa proposta dell'ufficio non siano al difuori di tutte le norme di perequazione tributaria nel senso di cui abbiamo appena parlato, ma si vuole che si tratti sempre di un atto di adesione ad un accertamento esso stesso frutto di un'analisi individuata e precisa di elementi; lo stesso accertamento accettato non deve essere considerato frutto di più o meno larghe concessioni dell'una o dell'altra parte, ma essere invece frutto di quell'onesto ragionare fra contribuente e agente accertatore al quale è tracciata la via attraverso il complesso degli articoli della legge. Naturalmente si è fatta la critica perchè il termine di impugnativa sarebbe determinato in modo diverso per l'agente delle imposte e per il contribuente, e si è criticato il fatto che al contribuente si conceda la possibilità di impugnare una adesione nulla cioè una adesione globale ad un accertamento globale. La norma è stata studiata in contemplazione della sola ipotesi del piccolo contribuente il quale si sia fidato del professionista o magari del parente autorizzato a trattare e che poi abbia scoperto che non essendo stato fatto quel complesso di operazioni che tutti vogliamo siano fatte, ma soltanto una valutazione globale, vi sia stato un errore.

Se si è fatto l'accertamento analitico il contribuente non può essere tradito perchè i dati li ha presentati egli stesso, ma se il contribuente ha l'impressione di essere stato tradito, attraverso un accertamento indiscriminato è giusto lasciargli la possibilità di impugnare la data adesione. L'ufficio delle imposte ha bisogno invece di un termine più lungo in quanto è necessario un certo controllo che non può essere fatto se non entro un determinato periodo di tempo, data la complessa organizzazione degli uffici.

Vorrei astenermi dal parlare del giuramento di cui tanto bene ha parlato il senatore Piola ma ho un piccolo obbligo verso il senatore Spallino il quale l'altro giorno sembrava davvero si stracciasse le vesti mentre gridava: orrore, orrore! Io, povero avvocato, non posso che intimidirmi di fronte a queste grida.

Ma gli autori della formula sono il professore Bruno Visentini, il professore Enrico Allorio, il professore Cosciani, il professore De Gennaro, il professore De Paolo, il professore Frè, l'avvocato Pontecorvo, il professore Stammati, come risulta dal numero della « Giurisprudenza italiana » del settembre 1954, colonna 157, parte IV. (Non posso dire che costoro ne sappiano nè più nè meno di me perchè siamo tutti legislatori, però ritengo di essere in discreta compagnia dato che si trat-

ta di maestri in materia, e sono quasi tutti facenti parte di una certa Commissione per l'esame del sistema processuale tributario).

PICCHIOTTI. Allora siamo a posto! È lo stesso caso del Codice penale; sono dodici anni che stiamo aspettando.

TRABUCCHI, *relatore*. Questi docenti ed esperti sono stati interessati da una associazione, l'Associazione delle Società per azioni, che non credo tenda a troppa amicizia verso il senatore Fortunati e quindi non ne può aver subìto, come si dice di me, l'influenza. Questi professori, che sono in realtà dei maestri in materia di scienza delle finanze e di diritto finanziario, e che sono di tutti i colori politici, hanno proposto il testo dell'articolo 66 del loro progetto (giuramento del contribuente): « Il giudice può disporre che il contribuente presti giuramento su fatti specifici e circostanziati in relazione ai quali spetta all'ufficio o al soggetto impositore l'onere della prova. Il giudice può liberamente apprezzare il giuramento e trarre elementi di libera convinzione dalla mancata prestazione di esso ». Siccome ho detto che faccio una denunzia di paternità, vi prego di constatare che le parole adoperate nel disegno di legge sono esattamente le stesse.

PICCHIOTTI. Questa è la cuccagna degli avvocati.

TRABUCCHI, *relatore*. Porta pazienza! Sei un avvocato anche tu e arriverai primo sulla cuccagna.

Il professore Allorio, relatore della Commissione, ha commentato così: « È parso opportuno nell'articolo 66 introdurre con molta cautela il giuramento del contribuente limitatamente a fatti sui quali spetta agli uffici l'onere della prova e lasciando libertà di apprezzamento agli uffici ».

CONDORELLI. Ma dinanzi al giudice togato, non davanti ad una Commissione!

TRABUCCHI, *relatore*. A parte l'orrore, noi dobbiamo vedere se effettivamente l'istituto del giuramento si inquadra esattamente nel sistema processuale tributario e nel sistema dell'accertamento. Si è detto: nelle leggi di successione è contemplata l'eventualità del giuramento ma che siano chiamati a giurare gli « eredi ». Ma è ovvio che non si possano chiamare a giurare i defunti e che alla legge rimaneva solo la possibilità di far giurare gli eredi. Nelle leggi sull'imposta patrimoniale si è fatta asseverare con giuramento la denuncia. Ora, asseverare con giuramento o giurare con solennità, perlomeno per noi che abbiamo la fortuna e la gioia di credere, è la stessa cosa. Giurare per iscritto o sotto formula e giurare senza solennità particolari, giurare davanti al Tribunale e giurare davanti ad un funzionario, è perfettamente identico, se il giuramento vuol dire in ogni caso chiamare Dio in testimonianza della verità di quello che si dice.

L'una cosa e l'altra ha per noi assolutamente la stesso valore, e credo anche per l'onorevole Spallino, sia che il giuramento sia fatto ad integrazione della denuncia, sia che sia fatto su un fatto specifico determinato da una Commissione.

Però noi siamo stati ancora più scrupolosi nella ricerca di evitare che il contribuente sia portato a giurare contro la propria responsabilità perchè abbiamo escluso volutamente il giuramento su fatti delittuosi. Poichè con questa legge si determina che è fatto delittuoso ogni fatto di frode fiscale, non potrà esser deferito il giuramento sul fatto che implichi una frode fiscale. Non dunque giuramento su dati estimatori, non su fatti che costituiscono frode, solo su fatti specifici: su fatti specifici, come bene vi ha chiarito il senatore Piola, che possono essere fatti che concorrono a dare delle notizie circa il reddito, ma che in se stessi non sono elementi del reddito. Quando si discute se uno, ad esempio, abbia comprato due o cento vaccine, questo non è un fatto che di per se stesso debba entrare nella denuncia, ma può essere uno di quei fatti dai quali si deduce l'esistenza o la non esistenza di un reddito. Quando io dico, ad esempio, che a me professionista dieci cause fatte per i tramvieri di Roma non sono state pagate perchè fatte per ragioni politiche, questo fatto può concretare benissimo uno di quegli oggetti precisi che concorrono nel complesso dell'accertamento del reddito, ma non è di

per se stesso un elemento che se venisse provato, farebbe presumere l'esistenza di una frode perchè non ogni elemento particolare deve entrare nella denuncia fatta dal professionista.

Ecco perchè si dice: giuramento su fatti specifici e, si aggiunge, quando il contribuente abbia già dato alcuni elementi di prova, cioè quando manchi un qualche cosa per il completamento della prova. Ricordatevi che si propone nel progetto degli scienziati la possibilità di definire il giuramento su fatti per cui l'onere della prova spetti al fisco. Invece noi non poniamo per ora che uno strumento nelle mani delle Commissioni perchè possano aiutare il contribuente onesto ammettendolo a giurare su alcuni fatti, per completare una prova che abbia dato quasi completamente.

Si obietta ancora: se voi non credete al giuramento prestato, perchè date il giuramento? Ha già risposto il senatore Piola. Abbiamo già viste altre volte cause in cui accada che l'Autorità giudiziaria debba decidere in contrasto col giuramento prestato. Supponiamo che il Tribunale deferisca, ad esempio, il giuramento suppletorio all'attore: dato che il giuramento è disposto con ordinanza eseguibile, l'attore giura tranquillamente. Successivamente supponiamo che il convenuto ricorra in appello, e che la Corte d'appello ritenga che le maggiori prove le abbia fornite l'altra parte, deferisca il giuramento suppletorio al convenuto, e che quello pure giuri. L'Autorità giudiziaria non può credere a tutte e due le parti, evidentemente. È un fenomeno al quale noi assistiamo regolarmente e con ciò nessuno ha mai proposto di cancellare dal Codice di procedura civile il giuramento suppletorio. Sono conseguenze degli ordinamenti processuali, i quali possono arrivare all'accertamento perfetto — per lo meno noi lo crediamo — ma spesse volte non ci arrivano.

Quando noi, ora, diciamo: in questo caso il giudice valuta liberamente la prova, non facciamo che prendere in considerazione quella che deve essere, in un sistema tributario, la figura del giuramento che si avvicina a quella non del tutto identica del giuramento suppletorio. Bisogna anche tener conto, infatti, della necessità in cui le Commissioni possono e devono trovarsi di fare una valutazione in relazione a quel fatto preciso di cui vi ha parlato il senatore Piola, che il giuramento, può essere deferito a tre persone, di cui una giuri e due no.

Naturalmente c'è chi invece vorrebbe la possibilità dell'estensione del giuramento, vorrebbe arrivare, cioè, anche al giuramento che metta in conflitto il contribuente con se stesso, alla possibilità addirittura di potergli far giurare se mantiene o no una denuncia, dimostrando eventualmente così di essere incorso in un reato. Noi, maggioranza della Commissione, non ci siamo sentiti di arrivare fino al punto di mettere il cittadino nella necessità di tradire la propria coscienza per risparmiare le sanzioni soprattutto detentive, oppure di affrontare tali sanzioni piuttosto che mancare alla propria fede ed all'onestà del giuramento.

Il giuramento, signori, è e vogliamo rimanga un provvedimento di natura eccezionale e di eccezionale gravità. Però riteniamo che possa influire per introdurre quel sistema di onestà che è effettivamente negli scopi del legislatore. Io credo che, se il consigliere delegato della società che ha eventualmente denunciato — non ci illudiamo del tutto — una verità al 50 per cento dei redditi, potrà anche avere dei dubbi se giurare o non giurare, su qualche fatto determinato, certamente i sindaci che sono tenuti alla sottoscrizione della denuncia ed il capo contabile si guarderanno bene dal giurare sulla verità di fatti specifici che influiscano sul risultato della denuncia sottoscritta, affrontando prima di tutto il tribunale della propria coscienza e secondariamente il Tribunale dello Stato semplicemente per beneficare una società di altri e non propria.

In materia di accertamenti rimane ancora da affrontare soltanto l'esame della questione dei libri delle scritture contabili. Troppi libri si dice. Ma credete voi davvero che le aziende non abbiano i libri contabili che noi domandiamo loro di produrre? Credete davvero che, tolti i piccoli imprenditori, le imprese non abbiano addirittura libri contabili?

E volete voi che l'Amministrazione delle imposte, questo povero quinto potere, debba credere ad un industriale, per esempio a Gaetano o a Vittorio Emanuele Marzotto, che le venga a dire che, essendo la sua un'impresa individuale, non ha nessun libro dove sia re-

gistrata la vita della propria attività aziendale? E volete che creda anche ad imprenditori di minore importanza, se questi denuncino una cifra globale di reddito e poi asseriscano di non avere i libri?

La sanzione che chi ha affermato di non avere contabilità non possa poi discutere sulla contabilità stessa, è già compresa nella legge del 1936 (articolo 23, se non erro). Che cosa si è aggiunto in più? Si è aggiunta la presunzione di non veridicità o quanto meno di non esattezza, se l'imprenditore non presenta quel complesso di libri che, a' sensi dell'articolo 2214, corrisponda all'entità dell'impresa (piccola contabilità per la piccola impresa, una grande contabilità per la grande impresa poichè l'articolo 2214 ammette l'estensione e la riduzione usando le parole « scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni della impresa »). Se l'imprenditore, infatti, denuncia delle cifre di reddito ma poi dichiara di non avere libri, è anche lecito che l'ufficio accertatore gli risponda soltanto con delle cifre e gli dica: « Adesso prova tu che non sono vere, perchè, quando da te stesso mi hai confessato che la denuncia è frutto soltanto del tuo apprezzamento individuale, ma non è appoggiata su elementi concreti, con altrettanto apprezzamento individuale, ma basato su elementi derivanti dal tuo tenore di vita, dalle tue spese, ecc., posso obiettarti che la verità è un'altra, e presentarti un'altra cifra di reddito, diversa da quella che tu mi hai denunciata senza nessun elemento ». Se l'ufficio dice al contribuente che non ha contabilità, « io ti fo un accertamento, prova tu che non è vero, perchè è tuo dovere di essere autoaccertatore, ed è anche tuo dovere dimostrare che la cifra di reddito che denunci non è semplicemente frutto di una tua invenzione, ma è frutto di una tua constatazione in base a quel minimo di contabilità che certamente tu hai ma che non vuoi far vedere », l'ufficio non eccede dai suoi poteri, non agisce al di fuori della logica, non al di fuori dei princìpi fondamentali.

E, se il senatore Bussi ha paura che ci si avvalga di quella norma con cui si stabilisce quello che va fatto, quando manchino, o per irregolarità si dimostrino inattendibili i libri, riferendosi ad irregolarità soltanto formali, rispondiamo che siamo perfettamente disposti ad accettare un emendamento in cui sia espressamente detto che la norma intende riferirsi solo ad irregolarità sostanziali. Vogliamo dire ai contribuenti più che a voi, onorevoli colleghi, che, se i contribuenti ci porteranno il brogliaccio, ma quel brogliaccio avrà la caratteristica evidente della genuinità, noi siamo disposti a credere a quel brogliaccio molto più che ai libri contabili delle grandi società, compilati da bravi ed esperti tecnici, ma che qualche volta possono anche essere incorsi in qualche, non del tutto colposa, omissione di alcuni addendi o anche di alcuni totali.

Niente formalismo, ma la perfetta coscienza di dover chiedere al contribuente che ci dia gli elementi contabili in base ai quali ha ritenuto di compilare una determinata dichiarazione, perchè su questi elementi noi possiamo tranquillamente, pacificamente discutere con lui. Beato il tempo in cui si possa giungere ad attuare il sistema dell'agente delle imposte che, come succede in qualche Nazione vicina, va traquillamente presso il contribuente e gli dice: « tu hai denunciato così, ma mi pare la verità sia un'altra », o in cui si arrivi addirittura ad una conversazione piacevole, che debba avere come base fondamentale la messa a disposizione precisa di tutti gli elementi senza nascondigli e senza frodi e senza astuzie.

Ed allora sarà anche inutile parlare del ricorso del terzo. È per me un dolore dire che non possiamo accettare, senatore Spezzano, quelle sue argomentazioni così profonde sulla questione del ricorso del terzo. Non possiamo perchè vogliamo che l'accertamento sia una funzione degli organi dello Stato. Vogliamo che gli organi dello Stato siano responsabili dell'accertamento e di ciò che essi contestano al contribuente. Vogliamo che essi siano sempre pronti a ricevere le denuncie del senatore Spezzano quando denunci all'ufficio fatti avvenuti nel suo Comune, in ciò associandosi magari a quell'arciprete di Schio che con le sue pubblicazioni sul bollettino parrocchiale è stato uno dei migliori ausiliari dell'Amministrazione delle imposte contro una società a tutti nota che aveva in quel paese la sua sede e che intendeva mancare ai suoi doveri di contribuente. Chiunque deve sapere che denunciare agli uf-

fici delle imposte è un dovere quando si abbia conoscenza di una violazione del dovere costituzionale di pagare secondo il proprio reddito, ma deve essere sempre l'ufficio il raccoglitore responsabile delle denuncie e l'iniziatore della azione e lo Stato solo, attraverso i suoi organi, deve contestare al contribuente le violazioni a lui imputabili al dovere, che egli ha per la Costituzione repubblicana, di pagare le imposte secondo i suoi redditi. Noi non possiamo ammettere che sia a disposizione di chiunque la possibilità di contestare il reddito degli altri, non tanto per quel che sarebbe fra l'altro l'enorme pericolo di ricatti, ma soprattutto per l'enorme congerie di contestazioni, di discussioni, che ne sorgerebbe con la possibilità che per un solo contribuente arrivassero 50, 60, 100 ricorsi. Non possiamo neanche dimenticare, noi che veniamo dalle amministrazioni locali, che il ricorso del terzo, ammesso all'articolo 277 del testo unico della finanza locale, è divenuto solo uno strumento nelle mani della Amministrazione. Quando si fa oggi il ricorso? Praticamente non è mai il terzo ma è la stessa amministrazione comunale che quando le sono scaduti i termini, ricorre al rimedio del terzo o quando non vuole esporsi decisamente o quando vuole colpire quel tale contribuente che ha trovato grazia presso la Giunta provinciale amministrativa e sostiene di essersi trasferito fuori del Comune ricorre agli amici di partito (lo fate voi, lo facciamo noi) per colpire il transfuga nel paesino o nella città dove si è trasferito così che si senta perseguito come lo era nella città da cui è sfuggito. Questo è il piano su cui agisce l'articolo 277.

Ma non è possibile estendere questi sistemi a tutto lo Stato. Lo Stato non può riconoscere l'inefficienza dei propri organi, deve perfezionarli, ma attraverso questi deve agire. Quando nella relazione abbiamo scritto che effettivamente nel piccolo centro comunale si può anche accettare che sia conservato questo tipo di azione popolare in quanto vi è una effettiva compermeazione degli interessi dei singoli con quelli della collettività e che non è possibile estendere questo concetto addirittura a tutta la Nazione abbiamo enunciato un principio esatto; altrimenti dovremmo ammettere che tutta la Nazione sia amministrata dalla collettività dei cittadini, mentre tale collettività, invece, perlomeno secondo il nostro concetto, è organizzata come collettività statale, con i suoi organi che a noi spetta di eccitare ma che soli debbono agire.

Con ciò mi pare che sulle questioni riguardanti l'accertamento non ci sia altro da dire e, seppure ne ho parlato incidentalmente, neppure sugli articoli 6 e 7 e sulle critiche contro gli stessi formulate dai senatori Jannaccone e De Luca.

Restano le questioni fondamentali sulle valutazione: articoli 14 e 15. Si vuole ammettere la possibilità di considerare reddito il plus-valore o la plus-valenza, come si preferisce dire, quando sia iscritta in bilancio. Noi nè ci sentiamo nè crediamo sia qui il posto per riprendere le discussioni sulla natura del reddito imponibile, se sia possibile accertare la plus-valenza e poi accertare il reddito dei beni sopravalutati, in quanto la plus-valenza non sarebbe che la valutazione anticipata del reddito che i beni possono dare. Noi dobbiamo attenerci a concetti di diritto finanziario, ai concetti ispiratori della nostra legislazione, al concetto dell'annualità del reddito, dell'aumento della ricchezza determinato anno per anno, e quindi dell'indiscutibile aumento di ricchezza che è rappresentato dal maggior valore dei beni esistenti nel patrimonio quando questo maggior valore sia considerato tanto certo da potere essere realizzato. Se poi la società o la persona che inscrive in bilancio il maggior valore lo realizzi o preferisca mantenerlo per il reddito che dà o per la possibilità di un ulteriore aumento di prezzo, noi non possiamo fare nessuna distinzione: dobbiamo considerare che entro il periodo di accertamento quel bene determinato che troviamo iscritto in bilancio per maggior valore sia effettivamente aumentato di valore, tanto effettivamente che è stato indicato come certo il valore nuovo. Se noi richiamassimo soltanto il Senato ad un problema che è oggi all'ordine del giorno, di cui tutti parliamo, al problema cioè delle aree fabbricabili, chi non si sentirebbe di dire che il plus-valore raggiunto nella valutazione delle aree fabbricabili anche se esse non siano ancora realizzate, non deve essere anno per anno considerato come reddito di chi ha investito i suoi beni in terreni in città o vicino la città,

perchè ha fatto conto anzichè del frutto naturale, del fatto che questi terreni avrebbero dato quel reddito particolare che deriva dal loro continuo aumento di valore?

Vorrei anche domandarmi se i possessori di titoli corrispondenti al capitale di aziende che abbiano investito il loro bene in terreni, di cui sia aumentato il valore, non possano considerare aumentato il valore dei loro titoli, dato che si sappia che è aumentato il valore della massa dei beni che questi titoli rappresentano; e se questo aumentato valore di titoli non possa essere considerato un reddito effettivo anzichè un semplice reddito potenziale.

Ci sono infine le questioni sollevate soprattutto dagli oratori di sinistra sulla possibilità della compensazione quinquennale delle perdite e dei redditi. Come abbiamo detto nella relazione, è stata una innovazione ardita da un punto di vista teorico e ardita da un punto di vista pratico perchè imporrà l'esame dei bilanci per l'accertamento delle perdite esatte e non è facile che l'agente fiscale nel valutare dei bilanci in perdita abbia la serenità che normalmente può avere nel valutare i bilanci in attivo. Abbiamo ritenuto che sia un altro passo verso quella tranquilla conversazione tra contribuente e fisco che si è voluta introdurre e che si vuole mantenere, conversazione che deve avere anche una base in questa concessione che se non è perfettamente corrispondente ai canoni fiscali corrisponde però ad un principio di assoluta equità. Chi abbia perduto in un anno è giusto possa portare i risultati della propria perdita che effettivamente ammortizza di solito un po' all'anno a detrazione degli utili negli anni successivi. E non vi è qui, senatore Roda, quella differenza tra cittadini e società che ella ha denunciato perchè non è che per gli uni si parli di un triennio e per l'altra di un quinquennio. Vi è solo l'affermazione che, perchè si possa applicare la disposizione proposta, è necessario che per tutto il triennio precedente il cittadino singolo sia tassato in base alle prorie scritture; perchè il concetto è sempre uno: soltanto il cittadino che ha dato i suoi conti, il cittadino che ha parlato chiaro, che ha dimostrato di essere sincero merita il trattamento che il Ministero e la Commissione propongono.

Sulle sanzioni le critiche sono state di due ordini: c'è stato qualcuno che ci ha detto: vi siete dimenticati delle sanzioni civili. Le sanzioni civili sono in ciascuna legge tributaria. In questa legge si devono considerare solo le sanzioni di natura penale, sanzioni che possono essere pecuniarie e detentive. Le sanzioni civili, le cosiddette sovrattasse non sono disciplinate in questo disegno di legge perchè riguardano ciascuna la sua forma particolare d'imposta. Qui ripeto si parla solo di pene pecuniarie e di pene detentive. Si dice da talun'altro che forse esse sono troppo gravi. Ma io non credo che con tutte le attenuanti generiche e non generiche che voi bravi penalisti strapperete alla coscienza dei giudici le pene proposte siano troppo gravi. Se tenete conto dei minimi, perchè dai minimi si partirà, e di una certa tendenza ad essere benevoli verso il delinquente fiscale se così si può chiamare, credete, le pene non sono eccessive.

E credete che ai galantuomini ancora dispiace andare in prigione e quindi la minaccia della prigione potrà essere, sì, una minaccia antipatica, ma sarà uno di quegli stimoli di cui parlava ieri il senatore Zoli per indurre i contribuenti non dico ad avere fiducia nel fisco, ma ad avere una certa apertura nei riguardi dei propri forzieri; infatti tra l'aprire il forziere e il veder chiudere la porta della prigione, è ancora meglio aprire il forziere.

DE LUCA LUCA. Il guaio è che i Brusadelli non andranno mai in galera.

TRABUCCHI, *relatore*. E con questo fai un atto di fede anche tu.

Ci sono poi due critiche, una del senatore Roda in un senso e un'altra di De Luca, se non erro, in senso opposto, circa la diversità dell'organo accertatore del fatto dell'evasione e dell'organo che commina la pena. Anche qui, facendo una denuncia di paternità, voglio dire che la norma c'è già nella legge del 1929, in cui si dice che per i reati inerenti alla violazione delle leggi sulle imposte dirette il giudizio penale ha corso dopo che sia stato effettuato l'accertamento da parte degli organi tecnici. Noi ci siamo preoccupati di vedere quale fosse la migliore delle soluzione; ma è stato ancora ritenuto che in materia di mancata denuncia sia meglio che l'accertamento venga fatto dagli organi tecnici e che la pena

sia comminata dagli organi giudiziari dopo definito l'accertamento; non sembrava possibile che tutta la procedura dell'accertamento in una materia così delicata sia rimessa al giudice ordinario. La legge del 1929 in fondo ha fatto su questo punto buona prova: è necessario non dare agli organi della giustizia tributaria la facoltà di comminare pene perfino detentive, non dare agli organi giudiziari la possibilità di fare accertamenti di redditi, cosa per la quale non hanno nè la capacità tecnica, nè l'attrezzatura sufficiente: unico sistema è quello di far precedere l'accertamento al procedimento per la contravvenzione di omessa denuncia. Giustamente infatti, diceva il senatore Piola, che quella dell'articolo 23 è una contravvenzione e il relativo accertamento non implicherà un giudizio sugli elementi intenzionali, nè tanto meno sugli elementi di dolo specifico. Per l'articolo 24, invece, in cui si parla di delitto e in cui è essenziale l'accertamento dell'elemento intenzionale perchè prevista e punita una frode (sia pure con l'appendice del reato colposo) si è dovuto esplicitamente derogare al disposto della legge del 1929, lasciando all'Autorità giudiziaria il giudizio completo. In tale caso infatti il giudizio riguarda non tanto l'elemento tecnico quanto l'atto fraudolento o il fatto colposo in se stesso; non può quindi il giudice finanziario essere chiamato a far precedere il suo giudizio; ma si è preferito di lasciar distinto il procedimento finanziario da quello penale. Così nacque la deroga all'articolo 21 della legge 7 febbraio 1951 inserita nell'articolo 24 del progetto.

Dovrei finire ricordando tutti coloro che hanno chiesto la modifica degli organi del contenzioso tributario. Io so che il Ministero è pronto in argomento, quindi penso che il Ministro risponderà. Certo non è una delle cose più semplici sostituire delle Commissioni composte da elementi tratti dalla finanza e da coloro che agiscono nel mondo economico con delle Commissioni nominate dai presidenti della Corte d'appello e dei Tribunali. Io non so se il contribuente, di cui qualcuno sembra troppo preoccupato, preferirà andare da un giudice scelto dal Consiglio comunale tra coloro che agiscono nel mondo economico o da un giudice scelto da un'altissima autorità, ma che non abbia conoscenza concreta dei fatti economici come l'hanno i membri delle attuali Commissioni, che non possono essere certo accusati di eccessivo fiscalismo.

Veniamo alle esenzioni. È una piaga che il senatore Bertone ha censurato anche ultimamente discutendo il bilancio. Io credo che la nostra Commissione di finanza non possa essere incolpata perchè lotta tutte le volte in cui in una legge si propongono delle esenzioni; ancora ieri discutendo l'esenzione per la costruzione di fabbricati ha dichiarato che non si può continuare così. Aggiungendo esenzioni ad esenzioni, si crea veramente l'ingiustizia tributaria. Dobbiamo eliminarle tutte, cominciando a togliere, noi stessi, la nostra evasione legale. Le imposte le debbono pagare tutti e, se dobbiamo aiutare delle aziende, dobbiamo fare degli interventi diretti secondo piani di politica economica. Siamo contro tutte le esenzioni perchè crediamo che il contribuente abbia il diritto di sapere che tutti pagano conformemente ai propri redditi.

Crediamo però che avendo introdotto quelle norme sulla pubblicità dei ruoli di cui al progetto governativo accolto dalla Commissione, avendo perfezionato la possibilità del rilevamento fiscale straordinario, avendo imposto che i pagamenti fatti per generalità vengano notificati agli agenti accertatori, avendo imposto che si paghino per trattenuta anche le imposte da parte di coloro che vengono in Italia ad esercitare arti e professioni, avendo imposto che sia reso noto agli agenti accertatori anche quel che si paga ai vari consulenti perchè sotto la forma della consulenza passa la busta non registrata, abbiamo ritenuto che limitando, sia pur con dolore, anche la facoltà degli agenti accertatori di diventare poi difensori dei contribuenti dopo che siano cessati dalle loro funzioni, avendo introdotto tutto un complesso di norme ispirate soprattutto alla chiarezza dei rapporti fra cittadino e fisco, all'assoluta serenità di tali rapporti, ed anche alla severità necessaria in una materia così grave e delicata, la riforma Vanoni faccia veramente un secondo passo in avanti e si avvicini a quella perfezione che dovrebbe essere quasi assoluta. La perfezione non è mai raggiungibile, ma noi vediamo certamente che sono più vicini alla perfezione tributaria i

sistemi in altre Nazioni che quello che noi abbiamo ereditato dai regimi sotto i quali ci sentivamo effettivamente nemici del Governo che ci voleva tassare.

Sarà merito del senatore Vanoni, sarà merito del ministro Tremelloni, sarà un poco anche merito nostro se riusciremo a fare un altro passo sulla via che ci siamo proposti di percorrere. Non sarà ancora il passo definitivo. Altri verranno dopo di noi, che continueranno la nostra opera. Ma io credo che su questa strada dobbiamo proseguire; credo che il disegno di legge al vostro esame meriti perciò la vostra approvazione perchè fa compiere un progresso concreto alla politica finanziaria dell'Italia. (*Vivi applausi dal centro, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Presentazione di disegno di legge.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1951, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno » (907).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione di stamane, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (28), d'iniziativa dell'onorevole Merlin Angelina.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e per esso al Ministro proposto alla Direzione generale dello spettacolo e del turismo, per conoscere quale sia il suo pensiero e la sua opinione sugli spettacoli lirici offerti al pubblico lo scorso agosto in Torre del Lago dalla Azienda autonoma « Riviera della Versilia » e se intenda continuare a concorrere finanziariamente e ad approvare tali manifestazioni teatrali, che, inferiori ad ogni aspettativa per ogni pubblico, costituiscono insulto alla memoria di Giacomo Puccini, al quale furono intitolati per commemorare degnamente il trentennio della sua morte (114).

PICCHIOTTI, BUSONI, SMITH.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali venne revocata la nomina, regolarmente avvenuta durante l'amministrazione del precedente Ministro, dell'Ispettore scolastico Salvatore Pirisi ad Ispettore nella Circoscrizione di Cagliari. Quelle ragioni non sono state indicate nella risposta che il Ministro ha dato alla precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta in data 2 dicembre 1954 (539).

LUSSU.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e quali provvedimenti sono stati presi per socal Ministro dei lavori pubblici, per conoscere

correre la cittadinanza di Sant'Arcangelo di Potenza che vive ore di angoscia e di dolore per la paurosa frana che ha sconvolto numerose abitazioni e minaccia di travolgere un numero sempre più crescente di esse.

Il numero dei senza tetto e la quantità dei danni sono considerevoli ed impressionanti ed esigono un urgente intervento, per evitare ulteriori gravissime rovine (540).

CERABONA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non gli sembra giusto e opportuno, in seguito al problema (insorto specialmente in questi ultimi tempi) sulle esalazioni nocive dipendenti da recenti applicazioni industriali, introdurre modificazioni sostanziali all'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934), oggi assolutamente inadeguate (1004).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e in che modo è stata definita la pratica di pensione di guerra (aumento di categoria) riguardante Meloni Carlo posizione n. 196961, elenco 56981 (1005).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita (e come) la pratica n. 1390601 di Bigoni Arturo, di Luigi, residente a Lagosanto (Ferrara) (1006).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e come sarà definita la pratica di pensione presentata « fin dal 10 novembre 1949 », da Vai Pietro, per il figlio Ettore. (Il richiedente è purtroppo morto, nel frattempo, e la vedova Ferrari Savina, ha presentato altra domanda. Si tratta di persona povera e bisognosa) (1007).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita e con quale esito la pratica di pensione di guerra di Martani Giuseppe Luigi, padre del fu Martani Luigi Egidio, il cui ricorso è stato accolto dalla Corte dei conti il 9 ottobre 1953 e pubblicato nell'udienza del giorno 11 gennaio 1954 (1008).

LOCATELLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali ragioni, in seguito alle elezioni regolarmente avutesi per la Commissione amministrativa della Cassa soccorso delle ferrovie complementari sarde, ha escluso quale membro effettivo il ferroviere Sesseleso Francesco che, come rappresentante della corrente della C.G.I.L. aveva riportato 591 voti, sostituendolo con il ferroviere Atzeni Flavio che, per la corrente C.I.S.L. aveva riportato 92 voti. Per conoscere ancora se la volontà dei votanti debba essere rispettata oppure no, nel quale ultimo caso sarebbe perfettamente inutile indire le elezioni (1009).

LUSSU.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il Provveditorato agli studi di Arezzo a negare la concessione della deroga all'obbligo di residenza dei maestri elementari di ruolo nelle loro sedi scolastiche, senza tener conto delle condizioni familiari e della impossibilità di trovare alloggi in località disagiate, ove invece è agevole recarsi con mezzi di trasporto senza recare nocumento al buon andamento della scuola (1010).

GERVASI, ROFFI.

Al Ministro della difesa, per conoscere quanto ci sia di vero nelle notizie circolanti in provincia di Trapani in merito alla costruzione di un aeroporto nei limitrofi territori di Trapani e Marsala. Per il quale si fa ascendere a circa 2.000 ettari il terreno da espropriare in località Marausa (Trapani) e Birgi (Marsala), in contrade bonificate e completamente coperte di fertilissimi vigneti, appartenenti a piccolissi-

mi, piccoli e medi proprietari che con il loro assiduo lavoro, da quelle piante, traggono i mezzi per la loro sussistenza e uno dei migliori mosti che si adatta utilmente alla fabbricazione di quest'ottimo vino marsala che si esporta in tutto il mondo (1011).

GRAMMATICO, NASI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere per quale strano mistero, evidentemente derivante da motivo personalistico, è stato negato e si continua a negare ad un cittadino italiano, lavoratore, incensurato ed integerrimo, e precisamente al signor Teci Giuseppe di Angelo, falegname, nato il 6 gennaio 1894 a Bucine (Arezzo) ed ivi residente, il richiesto passaporto per la Francia ove dovrebbe recarsi per sistemare affari di famiglia con parenti residenti a Saint Etienne come da conforme testimonianza di quell'Ufficio di polizia. Se pure è vero che il Teci è da lunghi anni iscritto al P.S.I. non sembra questo motivo nè contemplato dalle leggi nè obiettivamente sufficiente per considerarlo temibile e pericoloso al punto di negargli il passaporto per un Paese confinante, tanto più quando si tenga presente che presso la questura di Arezzo furono inviate testimonianze di garanzia al suo riguardo da parte di nove « notabili » di Bucine, tra i quali il medico, il segretario della democrazia cristiana e l'arciprete! (1012).

BUSONI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 25 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

II. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-*B*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

3. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

4. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

5. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

6. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

7. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 13,10.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti